IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA DEL COMUNE DI TORINO ALLA FINE DEL TRECENTO. IL SISTEMA PROBATORIO, LA PENA E LA SUA NEGOZIAZIONE

I. L'amministrazione della giustizia nella Torino sabauda. - II. I processi degli anni Ottanta. - 1. Procedure, strutture e durata dei processi. - 2. I reati, tipologie e luoghi. - III. Il sistema probatorio e le sentenze. - 1. Il sistema di prove nei *Libri Malleficiorum*. - 2. La contumacia. - 3. Le assoluzioni. - 4. La tortura. - IV. Le condanne su ammissione di colpa. - V. La pena e la sua contrattazione. - 1. L'istituto dell'appello. - 2. La *compositio*. - 3. Il condono e la remissione della pena.

L'articolazione del sistema giudiziario medievale torinese – e di quello sabaudo più in generale – non è stato mai oggetto di indagini esaustive e comprensive di più livelli di analisi. La motivazione di fondo riguarda in prima battuta l'insieme delle fonti prese in esame; in modo particolare, ci si è concentrati soprattutto sulle rubriche dei *banna condepnata* (cioè i proventi ricavati dalle ammende comminate) contenute nei rotoli dei conti della castellania conservati presso l'Archivio di Stato di Torino, Camerale [1]. Per quanto riguarda i rotoli delle castellanie torinesi [2], trovarsi di fron-

[1] La struttura dei conti prevedeva, oltre alle rubriche dei *banna condepnata*, una sezione relativa ai *banna concordata* che riportava tutte quelle ammende il cui valore era stato patteggiato con le autorità giudiziarie vicariali. L'articolazione dei *banna* proseguiva con l'elenco delle sanzioni riferite ai precetti non osservati, con le *regarderie* – ossia l'inventario

te agli elenchi dei *banna* riscossi dagli ufficiali sabaudi, significa cogliere l'articolazione della fase finale del procedimento giudiziario, cioè l'avvenuta esecuzione o meno della sentenza emessa dal giudice, ricavando un' idea sufficientemente precisa dell'incisività dell'apparato di giustizia. I conti informano in maniera abbastanza dettagliata sull'identità dell'autore (o degli autori) del crimine punito con l'ammenda, sul reato commesso, il relativo ammontare della multa e l'eventuale condono. Tuttavia, proprio il carattere 'esattoriale' della fonte, rappresenta il suo più grosso limite. Dall'analisi dei conti infatti, non emerge – nonostante qualche prezioso accenno alle procedure e ai differenti momenti del confronto [3] – quel dinamismo insito nelle diverse fasi in cui si articolava il processo.

delle multe per inosservanza alle norme relative al commercio, ai pedaggi e al gioco d'azzardo e con gli elenchi dei *banna camperiorum* e dei custodi delle porte. Infine chiudevano gli elenchi i *banna de arragio*, cioè la lista di tutte le ammende che non erano state riscosse dall'ufficio della clavaria. Fonti di straordinaria ricchezza, i conti della castellania sono stati la fonte privilegiata per gli studi sulla finanza pubblica e sulle tipologie della criminalità di area sabauda. La ragione risiede principalmente nella natura a un tempo fiscale e giudiziaria della fonte, e nel fatto che tale documentazione rappresenti una serie continua che copre un arco cronologico di lunghissima durata. Per un inquadramento generale si veda la lunga rassegna sulle fonti per la storia sabauda tardo medievale, in B. ANDENMATTEN, G. CASTELNUOVO, *Produzione documentaria e conservazione archivistica nel principato sabaudo, XIII-XV secolo*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo», 110/1 (2008), p. 284. Un contributo sull'articolazione della documentazione giudiziaria piemontese – con particolare riguardo ai conti della castellania – si trova anche in F. PANERO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d'Aosta del basso medioevo*, in «Ricerche Storiche» 2/3 (1990), pp. 467-487.

[2] I conti della castellania sono conservati presso l'Archivio di Stato di Torino, Camerale, e coprono un arco cronologico che va dalla fine del Duecento sino alla fine del secolo XVI. Per il periodo che ci interessa, riscontriamo una coincidenza cronologica con i *Libri Malleficiorum*; siamo infatti in possesso degli elenchi dei *banna* per il triennio 1378-1380 e per il biennio 1383-1384. Ai fini della nostra ricerca, abbiamo altresì preso in esame anche i successivi rotoli sino al 1401 (gli anni Novanta sono per la verità documentati molto brevemente); l'unico buco documentario è rappresentato dal biennio 1281-1382 per cui – all'interno del rotolo – non è stata trascritta la rubrica dei *banna*. I conti sono conservati in unità archivistiche dette «articoli», delle quali i nostri rappresentano l'art. 75, paragrafo 1. I mazzi nei quali sono suddivisi vanno dal 7 al 9; e i rotoli dal 44 al 55. A tal proposito riportiamo tutte le segnature archivistiche, al fine di rendere più chiara l'articolazione delle singole fonti e la loro rilevanza quantitativa e cronologica: art. 75, p. 1, m. 7, rotolo 44 (1378-1380); rotolo 46 (1383-1384); rotolo 47 (1384-1386); m. 8, rotolo 50 (1385-1390); rotolo 52 (1392-1394); m. 9, rotolo 54 (1398-1401). Il rotolo privo della sezione relativa ai *banna*, relativo agli anni 1380-1382, è l'art. 74, p. 1, m. 7, rotolo 45.

[3] All'interno dei conti infatti, è frequente incontrare delle annotazioni – purtroppo non sempre precise – circa la procedura che ha originato la sanzione pecuniaria. Si tratta di va-

Le fonti prettamente processuali sono state trascurate perché spesso sono rimaste inedite all'interno degli archivi comunali. A Torino, ad esempio, si conservano due *Libri Malleficiorum* degli anni Ottanta del Trecento, catalogati come « Bandi Campestri » presso l'Archivio Storico della città. I due registri giudiziari coprono un arco cronologico che va dal 1379 al 1383 e documentano lo svolgimento di processi sia accusatori sia inquisitori celebrati presso la curia vicariale di Torino [4]. Sotto il profilo delle scritture, i registri riportano sempre i capi d'imputazione dei rei, i nomi di testimoni e dei fideiussori, le deposizioni degli imputati e di quasi tutti i testimoni segnalati, le sentenze e gli eventuali patteggiamenti o remissioni. In altre parole, all'interno di un unico volume confluiscono tutte le informazioni legate alle procedure accusatorie e inquisitorie, che in altre realtà italiane troviamo raccolte in fascicoli diversi.

Tra le fonti giudiziarie inedite prese in esame, si annoverano anche le poche notazioni che si trovano all'interno della rubrica *De Maleficiis* presente in un *Liber Condepnationum* – conservato presso lo stesso archivio – composto da 12 carte sciolte che registrano 22 condanne emesse dal giudice nel 1372 [5].

Da un punto di vista storiografico, questo lavoro si inscrive nel solco degli studi dedicati all'esame qualitativo dei dati tecnici riferiti al processo, primo fra tutti quello relativo all'analisi delle procedure, che sono diventate l'ossatura per una nuova concezione della storia dei sistemi giudiziari; una concezione che poneva al centro della ricerca il conflitto e la dialettica « tra istituzioni centrali e società locale, figure della giustizia pubblica e membri della comunità, e soprattutto la diffusa consapevolezza, da parte di questi ultimi, delle possibilità offerte dalla risorsa "giustizia" » [6]. Tali

ghi cenni, il cui tenore può essere sufficientemente esemplificato dalla seguente nota: « Recepta ab Anthonio Faleto quia intravit domum Maynardi Raviole contra eius voluntatem et quia deiectavit per inquisicionem super eo facta » segue l'ammontare del bannum: LV soldi: art. 75, p. 1, m. 7, rot. 54 (1398-1401).

[4] Archivio Storico della città di Torino, Carte Sciolte 3212, *Liber Malleficiorum 1379-1380*; *Liber Malleficiorum 1381-1383*.

[5] Archivio Storico della città di Torino, Carte Sciolte 3211, *Liber Condepnationum 1372*.

[6] Alessi, *La giustizia pubblica come « risorsa » un tentativo di riflessione storiografica*, in *Penale, Giustizia, Potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli, Macerata 2007, pp. 312-234, la citazione a p. 223. A questa concezione della storia della giustizia, indagata attraverso la lente del conflitto e dell'intera-

studi – primo fra tutti il lavoro di Chris Wickham sulla Toscana del secolo XII – hanno contribuito a evidenziare i meccanismi probatori impiegati dai giudici nel corso del processo; e hanno sistematizzato tutte le forme di mediazione lavorando sui concetti elaborati dalla *Legal Anthropology* [7], con il chiaro intento di concentrarsi sulla « dialettica costante tra le pratiche sociali e il sapere giuridico formalizzato[...]per comprendere questa

zione tra attori sociali, ha giocato un ruolo fondamentale l'apporto delle scienze sociali e in modo particolare dell'antropologia. A tal proposito si è sviluppato un filone particolare di studi (specialmente in ambito anglosassone) cui hanno attinto i maggiori studiosi che nel corso degli ultimi anni, hanno preso in esame le forme del conflitto e i sistemi di conduzione e risoluzione delle dispute. Queste posizioni hanno portato a riconsiderare quanto sostenuto dalla vecchia storiografia improntata a una prospettiva di natura evoluzionista, che vedeva il processo accusatorio cedere il passo – a partire dal XIII secolo – alla procedura *ex officio*. Negli ultimi anni, si è preferito adottare uno sguardo più critico che ha invece messo in luce la convivenza delle due forme procedurali piuttosto che la loro concorrenza. I lavori che hanno illustrato la sopravvivenza del modello triadico offerto dall'*ordo iudiciarius* – e il largo uso che ne facevano gli attori sociali – sono stati soprattutto quelli di Massimo Vallerani che nei suoi lavori su Bologna e Perugia, ha dimostrato ampiamente come « l'accusa finì per identificarsi col processo, ne costituì per lungo tempo la vera trama giuridica e ideologica, nonostante lo sviluppo parallelo di altri tipi di procedura » (VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, citazione a p. 113). La dialettica accusa-inquisizione coinvolge anche il concetto di negoziazione penale, caro a Mario Sbriccoli. Nella società medievale, sia nelle accuse che nelle inquisizioni, si valorizzava una pratica che metteva in risalto l'uso dei legami sociali di appartenenza, in virtù dei quali l'individuo giungeva facilmente alla composizione del conflitto, senza che il processo arrivasse a una sentenza definitiva. Tutto questo ci porta a considerare quelle strategie « alternative » o integrate all'interno dello stesso sistema giudiziario, che la storiografia definisce come 'infragiudiziarie'. Con questo termine, mutuato dalla storiografia francese, ci si riferisce a tutte quelle « giustizie negoziabili » estranee al paradigma che vedeva nell'autorità pubblica l'unico organismo in grado di gestire lo spazio della giustizia. In seguito agli studi di Andrea Zorzi – incentrati sulla realtà fiorentina basso medievale, sono emersi i caratteri pubblici degli strumenti infragiudiziari di risoluzione del conflitto. A tal proposito si veda soprattutto A. ZORZI, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra Tardo Medioevo ed età moderna*, a cura di M. BELLABARBA, G. SCHWERHOFF, A. ZORZI, Bologna 2001, pp. 13-34.

[7] Tra cui vale la pena ricordare M. GLUCKMAN, *Peace in the feud*, in « Past and Present », 8 (1955), pp. 1-14. A partire dal 1983 un rinnovato filone di studi aveva rilanciato il tentativo di porre il conflitto al centro delle indagini storiche. A tal proposito si vedano *Disputes and settlements*, a cura di J. BOSSY, Cambridge 1983; *The settlements of disputes in Early Medieval Europe*, a cura di W. DAVIES e P. FOURACRE, Cambridge 1986; J. P. GEARY, *Vivre en conflit dans une France sans État: typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200)*, in « Annales E.S.C. », 41/5 (1986), pp. 1107-1135. I temi di quella che viene definita *Legal Anthropology*, vengono ripresi con originalità nel lavoro di T. KUHEN, *Law, family and women: Toward a legal anthropology of Renaissance Italy*, Chicago 1991.

dialettica » continua Wickham, « dobbiamo analizzare con quali modi e con quali aspettative, la gente si rivolgeva ai tribunali e agli arbitrati, e quali strategie erano impiegate da ognuno per raggiungere il suo obiettivo » [8].

Questo studio prenderà quindi in esame le tipologie documentarie al fine di ricostruire l'esito finale del processo, gli elementi probatori maggiormente vagliati dal tribunale torinese – e soprattutto – il comportamento delle parti in causa di fronte al giudice.

I.

L'amministrazione della giustizia nella Torino sabauda

Prima di fare questo, tuttavia, occorre definire l'articolazione e i compiti della curia torinese di fine Trecento nello specchio della dominazione sabauda. Nel corso del XIV secolo, la dinastia consolida il proprio potere al di qua delle Alpi, compiendo uno sforzo per inquadrare più saldamente le comunità nell'orbita dei propri domini [9]. Si assiste pertanto a un riordino amministrativo dei territori piemontesi sottomessi all'autorità dei conti. Torino, una delle principali città che componevano il complesso mosaico di poteri presente sul territorio pedemontano [10], ottiene nel 1360 dal conte di Savoia lo *ius statuendi*, cioè il potere legislativo.

[8] C. Wickham, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000, citazioni a p. 26.

[9] Per un approfondimento sul tema del graduale inserimento del Piemonte all'interno dei territori sabaudi, si veda G. Castelnuovo, *Ufficiali e gentiluomini La società politica sabauda nel tardo Medioevo*, Milano 1994, pp. 55-88; Id., *Principati regionali e organizzazione del territorio nelle Alpi occidentali, l'esempio sabaudo (inizio XIII - inizio XV secolo)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania. Secoli XIII-XIV*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1994, pp. 81-92; Id., *Lo spazio sabaudo fra nord e sud delle Alpi: specificità e confronti (X-XV secolo)*, in *Kommunikation und Mobilität m Mittelalter. Begegnung zwischen dem Süden und der MitteL Europas (11-14 Jahrhundert)*, a cura di S. De Rachewiltz, J. Riedmann, Sigmaringen 1995, pp. 277-289; Id., *Principi e città negli stati sabaudi, Principi e città alla fine del Medioevo*, (Atti del convegno del Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo), a cura di S. Gensini, San Miniato (PI) 1996, p. 77-93.

[10] Torino a fine Trecento si presentava come una città piccola (contava poco più di 3500 persone secondo le stime di R. Comba, *La popolazione di Torino nella seconda metà del Tre-*

Lo statuto del 1360 connetteva in modo più deciso il comune di Torino al resto dei territori comitali e l'amministrazione della giustizia risultava fortemente condizionata dall'influenza transalpina. Qui la prassi giudiziaria seguiva regole pressoché uniformi dettate dai numerosi interventi legislativi dei conti. Tale attività aveva preso forma a partire dagli statuti promulgati da Pietro II nel 1263, cui seguiva negli anni venti del XIV secolo quella promossa da Edoardo V e, nel 1379 quella – per noi significativa – di Amedeo VI [11]. Nel 1430 infine, vedono la luce i *Decreta Sabaudae Ducalia* promulgati da Amedeo VIII, raffinata e precisa raccolta di leggi valide per l'intero territorio sabaudo, da poco assunto a dignità ducale [12]. L'amministrazione della giustizia seguiva di pari passo l'orientamento teso a razionalizzare la miriade di particolarismi che componevano il territorio sabaudo e ad ogni redazione statutaria volta alla sistematizzazione della prassi amministrativa, si assisteva a un riordino parallelo delle istituzioni giudiziarie. In area sabauda, la giustizia veniva esercitata dagli ufficiali principeschi posti a capo delle diverse circoscrizioni amministrative in cui

cento. Crisi e ricambio demografico, in *Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento*, Torino 1981, pp. 31-37) e dall'aspetto fortemente rurale (cfr. A. A. SETTIA, *Ruralità urbana. Torino e la campagna negli statuti del Trecento*, in *Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento*, pp. 23-29). Giuseppe Sergi ha dimostrato come il comune di Torino, in seguito ai numerosi interventi di restaurazione istituzionale operata già a partire dalla dedizione ai Savoia del 1280, si avviò a diventare « un polo coordinatore di un vasto e complesso ambito regionale. Una funzione non cercata, non gestita in proprio, ma assegnata a Torino prima, soprattutto, dal tentativo degli Acaia di costruire una dominazione largamente autonoma, poi in modo meno evidente ma in linea di tendenza egualmente incisivo, dai disegni di espansione e di coordinamento dei conti di Savoia in qualità dei titolari del più attivo dei principati territoriali di quegli anni »: G. SERGI, *Interazioni politiche verso un equilibrio istituzionale*, in *Torino nel Trecento*, in *Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento*, Torino 1981, pp. 13-22.

[11] Sulla redazione statutaria di Amedeo VI, si vedano *Gli statuti di Amedeo VI dell'anno 1379*, a cura di C. NANI, in « Miscellanea di storia italiana », 2ª s., 22 (1884), pp. 249-296.

[12] A proposito della figura riformatrice di Amedeo VIII, soprattutto in relazione alla storia degli ordinamenti giudiziari, si veda R. COMBA, *Le Decreta Sabaudiae d'Amédée VIII: un projet de société*, in *Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et Pape (1383-1451)*. Atti del convegno di Ripaille 1990, a cura di B. ANDENMATTEN e A. PARAVICINI BAGLIANI, Lausanne 1992, pp. 179-190; U. GHERNER, *La concezione della giustizia nel progetto politico di Amedeo VIII*, in *Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et Pape (1383-1451)*, in op. cit., pp. 201-215.

si articolava il territorio (le castellanie, cellule di base del tessuto amministrativo sabaudo), che a loro volta si raggruppavano in balivati [13]. Balivi e castellani esercitavano il potere esecutivo per conto del conte di Savoia. Sino alla metà del secolo XIII, il castellano amministrava direttamente la giustizia, presiedendo le assise ed emettendo le sentenze. Dopo l'intervento di Pietro II nel 1263, l'ordinamento giudiziario cambia e, in concomitanza con la nascita delle curie e delle giudicature – entità territoriali corrispondenti più o meno al balivato – queste prerogative vengono affidate all'esperienza di un giudice professionista [14].

All'interno dei domini cisalpini della dinastia sabauda, puntellati di città più o meno rilevanti, a esercitare i medesimi poteri di castellani e balivi era il vicario, anch'egli assistito da un giudice [15]. Chiudeva la terna dei principali ufficiali preposti alla curia delle città, la figura del clavario, incaricato dal principe di occuparsi delle entrate e delle uscite cittadine e della redazione annuale di un rendiconto destinato alla Camera dei Conti di Chambéry. Come membro della curia vicariale e in quanto notaio, il cla-

[13] Per un approfondimento su questi temi si vedano innanzitutto E. DULLIN, *Les châtelains dans les domaines de la Maison de Savoie en deçà des Alpes*, Grenoble - Chambéry 1911; B. DEMOTZ, *La géographie administrative médiévale: l'exemple du comté de Savoie: l'exemple du comté de Savoie. Début XIII^e - début XV^e siècle*, in « Le Moyen Âge », 80 (1974), pp. 261-300. Per un aggiornamento sui medesimi argomenti, il rimando obbligato è al già menzionato studio di CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit.; ID., *Centre et périphéries: les châtelains en terre savoyarde (moitié XIV^e - moitié XV^e siècle)*, in *Savoie et région alpine*, (Actes du 116^e congrès national des société savantes), Chambéry - Annecy 1991, pp. 97-108. Di grande importanza nel panorama della storiografia legata all'ufficialità sabauda di entrambi i versanti alpini, è anche il lavoro di A. BARBERO, G. CASTELNUOVO, *Governare un ducato, L'amministrazione sabauda nel tardo Medioevo*, in « Società e Storia », 57 (1992), pp. 465-511.

[14] Il giudice a capo di una giudicatura era itinerante e si muoveva sul territorio presiedendo delle assise periodiche. A tal proposito si veda DULLIN, *Les châtelains* cit., pp. 147-150; M. CHIAUDANO, *Le curie sabaude nel secolo XIII*, Torino 1927 (Biblioteca della Società storica subalpina, LIII), pp. 30-33; CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., pp. 121-131; N. CARRIER, *Une justice pour rétablir la « concorde ». La justice de composition dans la Savoie de la fin du Moyen Âge*, in *Les Règlements des conflits au Moyen Âge* (Atti del XXXI convegno della Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public), Angers 2000, Paris 2001, pp. 237-259, p. 240. Il cambiamento relativo alla nascita delle giudicature è collocabile grosso modo, attorno agli anni Sessanta del XIII secolo, in seguito alle riforme statutarie di Pietro II.

[15] Ad esclusione dei territori gravitanti attorno ad Aosta, Susa e Lanzo, organizzati invece secondo i criteri propriamente sabaudi, in balivati e castellanie.

vario collaborava con il giudice, in qualità di assistente, alle fasi più delicate del processo. Soprattutto nella fase istruttoria in cui esercitava le funzioni che oltralpe erano proprie del *clericus curie* o *curial*. Al di la dei compiti specifici di questi ufficiali, ciò che ora è importante sottolineare, è che nel principato degli Acaia l'esercizio della giustizia seguiva il medesimo sistema in vigore in Savoia [16]. Al vertice di questo sistema si trovava il principe e il suo consiglio residente a Chambéry [17], organo che fungeva da corte suprema di giustizia, cui chiunque poteva appellarsi. Considerare Torino innanzitutto come una realtà sabauda, permette di cogliere meglio talune pratiche di giustizia che emergono dall'analisi dei registri giudiziari oggetto del nostro lavoro. La corrispondenza più forte riguarda le *compositiones*, particolari soluzioni di contrattazione della pena che – come vedremo – intervenivano a ristabilire la concordia tra gli imputati e le autorità giudiziarie, agevolando una reintegrazione dei rei all'interno della so-

[16] DULLIN, *Les châtelains dans les domaines de la Maison de Savoie* cit., p. 7; P. LEHMANN, *La répression des délits sexuels dans les Etats savoyards. Châtelaines des diocèses d'Aoste, Sion et Turin, fin XIII^e-XV^e siècle*, Lausanne 2006 (Cahiers Lausannois d'Histoire Médiévale, 39), p. 11; V. BUFFLIER, *Justice et criminalité dans la Châtellenie de Chambéry ou Moyen Âge (1353-1364)*, Chambéry 1999, dattiloscritto presso l'Université de Savoie-Chambéry, relatore prof. C. Guilleré; O. RAMIRES, *Justice et délinquance en Genevois du milieu du XIV^e au milieu du XV^e siècle*, Dattiloscritto presso l'Université de Savoie-Chambéry, Chambéry 2005, dattiloscritto presso l'Université de Savoie-Chambéry, relatore prof. C. Guilleré. In seguito allo studio puntuale – operato nella sua tesi di laurea da Albero Failla sugli statuti e sulle franchigie di Torino del 1360 – sappiamo che l'impianto generale del testo statutario torinese risultava quindi conforme, nelle intenzioni e nella pratica, alla « legislazione sabauda in generale, cosicché Torino appare inserita con funzione attiva in quel contesto giuridico unitario mediante il quale i conti di Savoia cercano di dare compattezza al loro *dominium* » (A. FAILLA, *Cariche e funzioni del comune di Torino negli statuti del XIV secolo; autonomia comunale e controllo sabaudo nelle istituzioni cittadine*, Torino 1976, tesi di laurea presso il Dipartimento di Storia dell'Università di Torino, sezione di Medievistica e Paleografia, p. 139). Torino condivise pertanto, malgrado un'indubbia differenza politica strutturale, il medesimo ordinamento giudiziario di tutte le altre aree soggette al dominio sabaudo.

[17] Sulle funzioni di « corte di giustizia per i domini sabaudi del consiglio di Chambéry, si vedano i lavori di Guido Castelnuovo. Oltre al *consilium*, un'importante funzione giudiziaria era svolta dal giudice delle appellazioni, che sino al 1430, anno della sua soppressione, « fungeva da filtro fra le giudicature territoriali e la corte suprema consiliare » rappresentata invece dal *Consilium cum domino residens*. (CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini* cit., p. 103). Sul giudice delle appellazioni si veda L. CHEVALIER, *Recherches sur la réception du droit romain en Savoie du XIII e au XVIII siècle. La législation et la jurisprudence*, Annecy 1953, p. 53.

cietà civile [18]. Proprio il ruolo giocato dal vicario nelle composizioni definisce con precisione il diverso livello giurisdizionale rispetto a quello rivestito dal giudice [19]. Come abbiamo detto, l'ufficio del vicario corrispondeva a quello del castellano di area sabauda; egli esercitava in città la stessa triplice funzione militare, finanziaria e giudiziaria. Secondo lo studio sui castellani compiuto da Étienne Dullin, « quant à ce qu'on appelait la justice ordinaire, qui comprenait la connaissance de la plupart des causes civiles et criminelles, elle était rendue par les juges » [20]. La prospettiva di Dullin dunque, dalla quale discendono in linea diretta tutti gli studi successivi, definisce i compiti del castellano come principalmente diretti a rendere operative le decisioni e le sentenze del giudice, intervenendo semmai a un livello superiore (in appello o nel delicato compito di *componere*) [21]. Effettivamente l'analisi dei soli statuti, degli Ordinati comunali e dei conti della castellania favorirebbe questa linea interpretativa, suggerendo che il castellano (nel nostro caso il vicario) non « rendeva personalmente giusti-

[18] Sulle composizioni in area sabauda, torneremo in maniera più approfondita nella sezione del nostro lavoro dedicata alla fase finale del processo (cfr. *infra*, testo compreso fra le nn. ???). Ai fini di questa premessa, ci limitiamo a segnalare in via preliminare i lavori di alcuni autori che si sono occupati di tale argomento: DULLIN, *Les châtelains* cit., pp. 149-151; CARRIER, *Une justice pour rétablir la « concorde »* cit., pp. 237-257; ID., *Les communautés montagnardes et la justice dans les Alpes nord occidentales à la fin du Moyen Âge, Chamonix, Abondance et les régions voisines, XIV^e-XV^e siècles*, in « Cahiers de Recherches Médiévales », 10 (2003), p. 95; M. CONSTANT, *La justice dans une châtellenie savoyarde au Moyen Âge, La justice dans une châtellenie savoyarde au Moyen Âge: Allinges-Thonon*, in « Revue historique de droit française et étranger », 50 (1972), pp. 388-394; R. COMBA, *« Apetitus libidinis coherceatur ». Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte Tardo Medievale*, in « Studi Storici », 3 (1986), pp. 538-539; P. DUBUIS, *Comportamenti sessuali nelle Alpi del Basso Medioevo, L'esempio della castellania di Susa*, in « Studi Storici », 3 (1986), pp. 580-584; C. BURZIO, *Il principe, il giudice e il condannato. L'amministrazione della giustizia a Fossano all'inizio del Trecento*, Cuneo 1990, pp. 43-47.

[19] Nella lettera di presentazione del giudice Pietro Cotica nel 1384, trascritta all'interno degli Ordinati comunali della città sono specificati i compiti del giudice: « Inquisiciones quaslibet et quoscumque processus legiptime per clavarium nostrum tunc ademplerii facere, testes examinare, testes atestaciones et aliorum actuum ocurencium dictam atestacionis substanciam et effectum in libris et protocollis inserire et conscribi facere » (*Libri Consiliorum del comune di Torino del 1384-1386. Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali*, a cura di M. BAIMA, A. ONESTI, Torino 2005, p. 94).

[20] DULLIN, *Les châtelains* cit., p. 133.

[21] Op. cit., p. 145-167.

zia »[22] agli abitanti del distretto cui era chiamato a governare. Lo studio dei registri giudiziari indica, tuttavia, che il vicario presenziava alle udienze del tribunale pubblico; come leggiamo, ad esempio, nelle formule di apertura di un processo inquisitorio del 1383 dove *ad banchum iuris*, troviamo entrambi gli ufficiali « ibidem sedentibus pro iure reddendo »[23].

II.
I processi degli anni Ottanta

1. *Procedure, struttura e durata dei processi*

Il processo nel secolo XIV si declinava prevalentemente attraverso due procedure, quella accusatoria – « sequenza ordinata di atti secondo uno schema triadico, in cui due parti si affrontano sotto l'occhio critico del giudice »[24] – e quella inquisitoria, ossia un'inchiesta condotta unicamente dalle autorità giudiziarie, in cerca di una verità assoluta[25]. Fermo restando che la giustizia medievale si muoveva in un sistema plurale, quindi aperto alle diverse forme di risoluzione dei conflitti, è pur vero che ta-

[22] Failla, *Cariche e funzioni del comune di Torino nel XIV secolo* cit., p. 66.

[23] Archivio Storico della città di Torino, *Liber Malleficiorum* 1382-1383, f. 66r.

[24] Vallerani, *La giustizia pubblica medievale* cit., p. 11.

[25] Sull'emersione del procedimento inquisitorio e sulla teoria giuridica alla base di tale procedura si vedano M. Sbriccoli, *« Vidi communiter observari ». L'emergenza di un ordine penale pubblico nelle città italiane del XIII secolo*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 27 (1998), pp. 231, 268, in cui l'inquisizione l'azione penale sottesa all'inquisizione, e il processo stesso vengono letti « come spie della natura dell'ordinamento punitivo » (op. cit., p. 232); M. Vallerani, *Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali*, in *Riti e rituali nelle società medievali*, a cura di J. Chiffoleau, L. Martines, A. Paravicini Bagliani, Spoleto 1994, pp. 115-140; Id., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reato e processo nella seconda metà del secolo XIII*, Perugia 1991; Id., *La giustizia pubblica medievale* cit.; A. Zorzi, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del Basso Medioevo*, in « Società e Storia », 46, (1989), pp. 923-965; Id., *La justice pénale dans les états italiens (commune et principautés territoriales) du XIII au XVI siècle*, in *Le pénal dans tous ses états. Justice, états et sociétés en Europe (XII-XX siècles)*, a cura di X. Rousseaux e R. Levy, Bruxelles 1997, pp. 47-63; A. Dezza, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano 1989.

li procedure rappresentavano i principali spazi d'azione della giustizia e l'orizzonte privilegiato dell'arena pubblica nella quale aveva luogo il confronto giudiziario. L'uso crescente della procedura inquisitoria a partire dalla seconda metà del XIII secolo, non significa, tuttavia, il venir meno del processo accusatorio, le cui caratteristiche di fondo è facile ritrovare nelle inquisizioni.

Attraverso la documentazione processuale torinese, è possibile ricostruire subito e a grandi linee le caratteristiche salienti del sistema giudiziario. Innanzitutto, costatiamo la sostanziale parità nell'uso della procedura accusatoria e di quella inquisitoria, con una piccola prevalenza numerica delle accuse rispetto alle inquisizioni. Da un punto di vista quantitativo infatti, tra il 1379 e il 1380 (Tab. 1), il rapporto è di 87 accuse su un totale di 158 processi, mentre le inquisizioni sono 71; tra il 1382 e il 1383 il rapporto tra le due procedure è di 76 a 68 su un totale di 144 processi.

Tab. 1.

Le procedure giudiziarie nei *Libri malleficiorum* del comune di Torino

PROCEDURE	1379-1380	1382-1383	TOTALE
Accuse	87	71	158
Inquisizioni	76	68	144
TOTALE	158	144	302

Nonostante quindi la mole dei processi diminuisca, nelle fonti torinesi lo scarto tra le due forme procedurali rimane pressoché invariato, dimostrando come le accuse rimangono ancora uno dei mezzi più diffusi e prevalenti per chiedere la riparazione di un torto, in virtù soprattutto dell'efficacia rappresentata dalla mediazione del giudice.

Quello che ci sembra utile mettere in luce è come nel panorama relativo all'amministrazione della giustizia, le due forme procedurali non tendano a scalzarsi vicendevolmente in un sistema teso sempre di più ad affermare il potere dell'autorità giudicante; quanto piuttosto esse rappresentino livelli differenti di un confronto pubblico volto alla regolamentazione delle dispute. Tale risultato si allinea perfettamente con quanto riferisce

Mario Sbriccoli, che ha giustamente messo in guardia dal considerare le due procedure come qualcosa di diverso e alternativo [26].

A riprova del fatto che le caratteristiche delle accuse si ritrovino nelle inquisizioni, concorrono – nella documentazione torinese – anche le scritture degli atti che non riportano differenze di rilevo tra le due forme procedurali. Lo scarto relativo alle procedure tra i due bienni osservato poc'anzi, viene confermato dal numero degli individui coinvolti nei processi: nel registro del 1379-1380, le persone presenti a diverso titolo nelle accuse (accusati, accusatori, testimoni e fideiussori) sono 353 e 291 nei procedimenti *ex officio* (Tab. 2), tra il 1382 e il 1383, 296 sono i cittadini coinvolti in processi accusatori, mentre si riscontrano 254 protagonisti di processi inquisitori (Tab. 3). come ulteriore conferma, il numero delle persone coinvolte dimostra, come nel secondo biennio – nonostante il numero degli individui coinvolti sia inferiore a causa di una minore quantità di atti processuali – il rapporto tra accuse e inquisizioni rimane pressoché il medesimo. In entrambi i casi il dato da evidenziare si riferisce all'altissima quota di persone che ricorrono al tribunale pubblico. Al fine di valutare quantitativamente la partecipazione pubblica al tribunale, bisogna considerare anche il numero degli individui coinvolti nei processi in qualità di testimoni e fideiussori, personaggi chiave nel sistema giudiziario medievale. Nel nostro caso (Tab. 2 e Tab. 3) per il biennio 1379-1380, tale dato è di 275 testimoni e 31 fideiussori per il totale dei processi registrati; mentre per il secondo biennio, il numero di testimoni coinvolti è di 206 unità. Il numero di fideiussori è di poco superiore al biennio precedente, ma rimane comunque basso.

Se sommiamo tutte le cifre riferite a quanti sono coinvolti a diverso titolo nei processi a Torino, raggiungiamo l'ammontare di 644 persone per il 1379-1380 e 550 per il 1382-1383. Considerando che gli studi compiuti da Rinaldo Comba hanno dimostrato che la popolazione della città a fine

[26] « *Accusatio* e *inquisitio* non sono infatti due maniere alternative di impostare il processo, tali da connotare separatamente due forme processuali opposte (l'accusatorio e l'inquisitorio, secondo una fraseologia spicciativa, e ormai fuorviante), ma sembrano corrispondere a stati del procedimento, o a sue fasi, che diversamente si combinano in adesione alla dinamica propria di ciascun caso processuale »: Sbriccoli, « *Vidi communiter observari* » cit., p. 246.

Trecento contasse complessivamente circa 3500 individui, e che l'elenco dei contribuenti riportati dal consegnamento catastale del 1380 era di 474 possessori [27], è possibile affermare che il tribunale torinese fosse molto attivo e tutt'altro che un luogo rifuggito dai cittadini, a prescindere dalla loro posizione sociale.

Se consideriamo il numero delle persone coinvolte, balza immediatamente agli occhi un dato affatto scontato: è altissimo il numero di quanti si presentano di fronte al giudice e sostiene l'*iter* processuale. Questo riguarda sia gli attori dei processi accusatori, sia – soprattutto – i convenuti e gli imputati in inchieste *ex officio*. Tale risultato, ad esempio, non è sempre uguale in altri centri più conosciuti dell'Italia comunale. Nella vicina Pavia, ad esempio, « la quasi totalità dei procedimenti si concludeva proprio a causa dell'assenza del convenuto, senza dibattimento, né escussione dei testimoni » [28]. A Torino, invece – anche nei pochissimi casi di contumacia registrati dalle fonti – l'escussione dei testimoni è sempre presente. Si tratta di un dato di grande importanza, perché sottolinea da un lato lo sforzo degli ufficiali del principe a far sentire la propria autorità, dall'altro è una spia importante del grado di attrazione che il tribunale – inteso come arena pubblica – aveva sulla popolazione. Inoltre la presenza così fitta di testimoni ci offre già un primo elemento su cui valutare il sistema probatorio, basato prevalentemente su prove legali.

Se volessimo invece considerare la partecipazione pubblica ai processi come un indice per valutare il grado di conflittualità presente in città, l'esame dei dati contenuti nei registri degli anni Ottanta dimostra come – a

[27] I dati in questione sono stati ricavati da Comba, *La popolazione di Torino nella seconda metà del Trecento* cit., pp. 31-37. La cifra di 474 individui è stata ottenuta sommando i dati numerici ricavabili dalle somme dei contribuenti relativi a ogni quartiere della città (vale a dire di Porta Nuova, Doranea, Pusterla e Marmorea) riportati da Comba nel suo studio. Per il 1380 purtroppo non si è conservato il catasto relativo a Porta Pusterla, perciò il dato di 474 unità deve essere lievemente ridimensionato. Considerando però, che tra il 1363 e il 1391-1393 (anni per cui disponiamo degli elenchi interi per ogni quartiere) il numero dei contribuenti è di circa 800 persone; l'incrocio di tali dati con quelli ricavabili dall'analisi quantitativa dei soli registri giudiziari conferma l'ipotesi dell'altissima partecipazione dei cittadini al processo. E che il tribunale rappresentasse altresì un luogo fortemente ricercato dai gruppi sociali per ridefinire in sede giudiziaria le proprie dispute.

[28] T. Perani, *Pluralità della giustizia pubblica duecentesca. Due registri di condanne del comune di Pavia*, in « Archivio Storico Italiano », I (2009), p. 80.

quadro procedurale assai simile – corrisponda un tasso di conflittualità tutto sommato costante.

Tab. 2. Ruolo degli individui coinvolti nei processi nel 1379-1380

ATTI	ACCUSATORI	ACCUSATI	TESTIMONI	FIDEIUSSORI	TOTALE
Accuse	91	103	153	6	353
Inquisizioni	1	143	122	25	291
TOTALE	92	246	275	31	644

Tab. 3. Ruolo degli individui coinvolti nei processi nel 1382-1383

ATTI	ACCUSATORI	ACCUSATI	TESTIMONI	FIDEIUSSORI	TOTALI
Accuse	77	85	121	13	296
Inquisizioni	–	133	85	36	254
TOTALE	77	218	206	49	550

Un dato tecnico piuttosto importante per cogliere l'efficacia del sistema giudiziario ci è offerto dalla durata dei processi che a Torino si presentano condotti in breve tempo. Questo ci è suggerito sia dalla struttura della fonte stessa (che assomma tutti insieme i dati relativi ad ogni singolo processo: istruzione, trascrizioni di deposizioni e testimonianze e sentenze), sia dalle disposizioni normative prese dai conti di Savoia a cavallo tra il XIV e il XV secolo. Le fonti del diritto stabilivano per il processo di tipo accusatorio la durata di un massimo di quaranta giorni e per le inquisizioni un mese [29]. Questi termini devono considerarsi come un termine generico entro il quale muoversi. Scorrendo gli atti dei processi, si intuisce chiaramente che la durata di un processo non superava la settimana, in sintonia con quanto dimostrato per altre realtà urbane [30].

[29] Op. cit., pp. 22-23, rubrica 12.

[30] « Si tratta di un termine relativamente breve e soprattutto certo, dato che tutto il processo accusatorio è fatto di fasi certe e dalla durata standard: tre giorni dall'accusa fino alla citazione dell'accusato; otto o sedici giorni dalla *litis contestatio* fino alla presentazione delle prove e il dibattimento, più tempo per l'audizione dei testi e la formulazione del giudizio » (VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia* cit., p. 18).

2. *I reati. Tipologie e luoghi*

Per comprendere appieno il nesso tra il funzionamento del sistema probatorio e l'atteggiamento delle persone coinvolte in giudizio, bisogna soffermarsi sulle tipologie di reato attestate con maggiore prevalenza nei *Libri Malleficiorum*. Come è stato ampiamente dimostrato, il reato che troviamo denunciato all'interno delle fonti giudiziarie non si riferisce che a un aspetto del torto subito e quasi mai alla causa scatenante il conflitto tra due persone. Il fatto giudiziario quindi, non esaurisce in sé i termini della lite in modo preciso, bensì si riferisce « all'inevitabile mutazione della sua natura e in certi casi del suo contenuto »[31]. In altre parole, nel momento della presentazione della denuncia in giudizio di un diritto violato, l'accusato doveva mutare in termini giuridici la natura del reato stesso, trasformandolo in un fatto giudiziario che dava l'avvio al procedimento e che tendenzialmente nascondeva motivazioni più profonde. Ogni elemento che regolava lo scontro fra due o più individui e le autorità giudicanti, rilevava uno slittamento del valore semantico del reato denunciato.

Nei *Libri Malleficiorum* e nei conti della castellania torinesi, la stragrande maggioranza dei reati denunciati è costituita da ingiurie. Il vocabolario giudiziario è a tal proposito piuttosto semplice: si dice sempre che il colpevole *dixit plurima verba iniuriosa* alla vittima. Successivamente il testo d'accusa riporta l'elenco delle ingiurie nell'ordine ritenuto più utile e incisivo per sottolineare la gravità dell'offesa. Si va dalle offese verbali sino ad azioni dal contenuto offensivo e infamante, come ad esempio la sottrazione del cappuccio dalla testa dell'avversario[32]. Gli altri tipi di reato

[31] M. VALLERANI, *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in « Quaderni storici », 108/3 (2001), p. 665.

[32] Le ingiurie rappresentavano spesso la prima fase di uno scontro che degenerava in una rissa. Come ha osservato Jaques Chiffoleau, l'ingiuria verbale « marque le début de la violence. Les plus souvent elle vise à rabaisser l'adversaire en mettant en cause, ou en doute, son intégrité morale, physique, sexuelle [...] L'obscénité marque une degré supplémentaire dans l'escalade des injuries; dans le geste la menace se précise, se concrétise: la violence physique n'est plus loin et il arrive qu'une farce – tirer le capuchon de son voisin par exemple – tourne brusquement à la dispute, voire au drame » (J. CHIFFOLEAU, *La violence au quotidien. Avignon au XIV^e siècle d'après les registres de la cour temporelle*, in « Mélanges de l'école française de Rome Moyen Âge - Temps Modernes », 92/II (1980), p. 352 sg.). Nel suo studio sull'ingiuria nel Medioevo, Nicole Gonthier traccia un percorso analogo: « le pouvoir d'excitation de l'injure est extrême. La plupart des invectives ainsi échangées dégénèrent en

maggiormente presenti negli atti dei processi sono gli insulti di natura violenta, cioè risse, aggressioni e minacce a mano armata. Anche il quadro emergente dai conti della castellania non differisce in modo particolare da quello delineato dai *Libri Malleficiorum*. In questa fonte sono enumerati un numero maggiore di reati amministrativi che non troviamo menzionati altrimenti nei registri, come la costruzione di *falsa instrumenta* [33]. Riassumendo possiamo concludere che le diverse categorie non differivano dall'insieme dei reati attestati per altre realtà trecentesche, in particolar modo quella di area sabauda [34].

In conformità con quanto accennato a proposito dello scarto esistente tra il fatto giudiziario e il conflitto che ne era alla base, la conoscenza delle tipologie di reato maggiormente attestate nelle accuse restituisce – già a partire dal reato stesso – un'idea generale su quale tipologia di conflitto si fosse imperniata la lite e sulla rivendicazione della parte lesa [35]. Al contrario, nelle inquisizioni, è possibile verificare in che misura e con quale incisività agissero le autorità giudiziarie nei confronti di certe infrazioni [36].

pugilat par fois suivi de mort d'homme. La place de l'insulte dans le déroulement de l'affrontement a toute son importance: vient-elle au début, à la façon d'un défi, elle se veut alors une arme acérée, faisant mouche inévitablement » (N. GONTHIER, *« Sanglant Coupaul! » « Orde Ribaude ». Les injures au Moyen Âge*, Rennes 2007, p. 14). A proposito del reato d'ingiuria si rimanda anche a M. MADERO, *L'injure et le corps en Castille aux XIII^e^ et XIV^e^ siècle*, in *L'invective au Moyen Âge: France, Espagne, Italie*, a cura di E. BEAUMATIN, M. GARCIA, Paris 1995, pp. 234-236; T. DEAN, *Crime and justice in late medieval Italy*, Cambridge 2007, pp. 113-134.

[33] Archivio di Stato di Torino, Camerale, Conti della castellania di Torino, art. 75, p. 1, m. 7, rot. 47 (1384- 1386).

[34] Studi recenti compiuti sull'area sabauda dimostrano le affinità tra i due versanti delle Alpi. Per la città di Chambéry ad esempio, si segnala la tesi di laurea di Vincent Bufflier, il quale – dall'analisi dei *banna* contenuti nei conti della castellania di Chambéry – rileva talune percentuali interessanti, accostabili al caso torinese. Il 48% dei casi censiti riguarda le risse, il 29% le ingiurie e il 22% le aggressioni. A tal proposito si veda BUFFLIER, *Justice et criminalité dans la Châtellenie de Chambéry* cit.; CARRIER, *Une justice pour rétablir la « concorde »* cit., pp. 237-257. Per aree prossime alla Savoia e al Piemonte si segnalano i lavori di J. CHIFFOLEAU, *Les justice du Pape. Délinquance et criminalité dans la région d'Avignon au XIV siècle*, Paris 1984; ID., *La violence au quotidien* cit., pp. 325-371.

[35] Secondo Massimo Vallerani la ragione è da ricercare nel fatto che le accuse rispecchiano – rispetto alle condanne comminate dalle autorità – un quadro « non deformato da meccanismi selettivi giuridico-politici propri dell'azione repressiva » (VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia* cit., p. 55).

[36] La prima differenza da sottolineare è l'assoluta prevalenza per entrambi i bienni dei reati di sangue nelle inquisizioni. Se sommiamo le cifre relative a queste categorie si ottiene,

Sebbene tali indicazioni numeriche si debbano considerare puramente indicative – da un punto di vista qualitativo – suggeriscono che le inquisizioni, per la loro stessa natura, perseguano reati più gravi e dall'alto valore « turbativo » dell'ordine pubblico. Mentre le accuse – visto il loro carattere più dialettico e legato maggiormente alle strategie e alle volontà delle parti – si presentano il luogo procedurale privilegiato per la risoluzione di conflitti legati alla sfera del privato.

Tab. 4. Tipologie di reato per procedura nel 1379-1380

TIPOLOGIA DI REATO	ACCUSE	INQUISIZIONI	TOTALE
Rissa con sangue	–	8	8
Rissa senza sangue	4	18	22
Aggressione con sangue	3	9	12
Aggressione senza sangue	12	7	19
Minacce a mano armata	4	6	9
Furto	8	5	13
Ingiurie	50	24	74
Danni dati	15	4	19
Inadempienze e truffe	7	7	14
Stupro	1	2	3
Reato politico	–	2	2
Gioco d'azzardo	–	2	2
Omicidio	–	2	2
Bigamia	–	1	1
Scorreria	–	3	3
TOTALE	104	100	204

per il biennio 1379-1380 una proporzione di 43 attestazioni per reati violenti e con sangue rispetto alle 10 presenti nelle accuse. Nel secondo biennio, le cifre sono di poco superiori e la proporzione è di 46 a 18. Nelle accuse, salta agli occhi invece la maggiore presenza di reati senza sangue, ingiurie e danni dati. In tal caso le proporzioni rispetto alle inquisizioni sono di 86 a 41 per il 1379-1380 e 59 a 18 per il biennio successivo (cfr. Tab. 4 e 5).

Tab. 5. Tipologie di reato per procedura nel 1382-1383

TIPOLOGIA DI REATO	ACCUSE	INQUISIZIONI	TOTALE
Rissa con sangue	1	5	6
Rissa senza sangue	6	13	19
Aggressione con sangue	2	4	6
Aggressione senza sangue	11	5	16
Minacce a mano armata	–	2	2
Furto	7	2	9
Ingiurie	43	9	52
Danni dati	7	9	16
Inadempienze e truffe	4	2	6
Stupro	–	2	2
Reato politico	–	1	1
Gioco d'azzardo	–	2	2
Omicidio	–	6	6
Bigamia	–	–	–
Scorreria	–	2	2
TOTALE	81	64	145

A Torino le tipologie di reati più comunemente attestate si concentravano in prevalenza sulle vie principali e attorno alle piazze di mercato [37]. Nelle fonti processuali si incontrano a più riprese le citazioni del *magno*

[37] Così come in quasi tutti i casi delle città medievali, in cui – come ha osservato Jaques Chiffoleau – strade e piazze rappresentavano « lieux essentiels de sociabilité: on y bavarde, on y joue, on y travaille. Si donc la majorité des violences ont lieu dehors, dans la rue, c'est que, dans leur grande majorité aussi, elle sont liée a cette vie hors du logis. Elles font partie de cette sociabilité, elles forment un système qui dépend étroitement du milieu dans lequel elles se développent ». (CHIFFOLEAU, *La violence au quotidien. Avignon au XIV^e siècle* cit., p. 352).

foro civitatis o della *platea castri*, cioè l'attuale Piazza Castello; oppure la piazza della beccheria o del *foro grani*. Oltre a vie e piazze, anche le zone situate presso le porte cittadine si presentavano come teatro di conflitti. Se i luoghi pubblici assorbivano la maggioranza delle liti, una cifra molto alta riguarda anche le abitazioni private – teatro di liti familiari e soprattutto dei conflitti femminili – e gli esercizi commerciali, come le botteghe artigianali o le taverne. Nonostante si noti la maggiore concentrazione dei reati nelle zone orientali della città, è tuttavia importante sottolineare come lo spazio urbano in cui hanno luogo i conflitti fra le persone si estendesse a tutto il centro cittadino. Questo dato suggerisce una partecipazione mista della popolazione ai conflitti, che testimonia altresì l'elevata aggregazione tra gruppi appartenenti a contesti sociali differenti [38].

Dalla lettura di questi dati, emerge il profilo di una realtà connotata da liti che insorgevano nell'assoluta maggioranza dei casi in città, le quali rappresentavano lo spazio d'azione privilegiato dei differenti gruppi sociali che troviamo implicati nei processi, a prescindere dal loro ceto e dalle loro occupazioni specifiche. In modo particolare è da sottolineare l'ambientazione solo urbana delle ingiurie. Esse venivano pronunciate nella maggioranza dei casi in luoghi pubblici, specialmente lungo le strade della città o in piazza. Nei registri giudiziari – tra il 1379 e il 1383 – i processi per ingiurie proferite in luoghi pubblici sono 76, mentre i procedimenti istruiti per ingiurie pronunciate in abitazioni private sono in tutto 25. Il dato numerico suggerisce un fatto importante che rimanda alle strategie di conflitto degli attori sociali coinvolti nei processi. Come avremo modo di approfondire più avanti, se l'ingiuria attaccava direttamente la fama di un individuo, pronunciarla in pubblico significava – come vedremo meglio nel prossimo capitolo – rendere manifesto ai più l'inimicizia che intercorreva tra i litiganti. Questo elemento porta con sé due considerazioni. La prima si riferisce all'uso strumentale dell'ingiuria volta al danneggiamento della fama della persona; la seconda considerazione rinvia al reperimento da par-

[38] La stessa cosa è stata notata per la Bologna duecentesca da Massimo Vallerani che mette in luce « un'intensa circolazione di rapporti interpersonali, anche violenti, all'interno della città, che infrange l'unità del quadro di vita della parrocchia che sembrava assorbire la maggior parte delle relazioni sociali dei *cives* » (VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale* cit., p. 126).

te dei contendenti di un numero di testimoni sufficienti a corroborare le proprie posizioni in tribunale o a sostenere le parti in scontri di faida che necessitavano – per regolarsi – di un allargamento della rete sociale dei litiganti.

III.

Il sistema probatorio e le sentenze

1. *Il sistema di prove nei Libri Malleficiorum*

Per quanto riguarda l'assetto finale dei processi, la situazione torinese offre diversi spunti di riflessione. Partiremo dall'analisi dal sistema di prove adottato dal tribunale torinese in relazione soprattutto alle sentenze di condanna che, rappresentano la maggioranza rispetto alle assoluzioni (cfr. Tab. 28 e 29) [39]. In seconda battuta valuteremo l'impatto delle condanne sulla risoluzione delle dispute, analizzando quei metodi di riduzione o cancellazione della pena più largamente diffusi nella realtà del comune piemontese.

Come dimostrano le tabelle 28 e 29, i processi che non riportano la sentenza sono più numerosi delle assoluzioni (72 in totale rispetto a 34 assoluzioni per ambo i bienni). Il dato è interessante e può significare che in questi casi il processo non giungeva al suo termine, arrestandosi alla fase di reperimento dei testimoni oppure subito dopo la loro escussione. Come vedremo a breve, in 15 casi di mancata menzione della sentenza, i processi terminavano perché non era stato possibile reperire testimoni contrari al reo. E questo, sia nelle accuse, sia nelle inquisizioni. I restanti 57 casi – di cui non si trova riscontro nei conti della castellania coevi – fanno pensare a una soluzione avvenuta in sede extra-processuale.

[39] I totali sono stati calcolati senza tenere conto dei casi di mancata segnalazione della sentenza.

Tab. 6. Numero di sentenze per procedura 1379-1380

PROCEDURA	CONDANNE	ASSOLUZIONI	COMPOSIZIONI	MANCATA SEGNALAZIONE	TOTALE
Accuse	35	12	14	28	61
Inquisizioni	73	4	24	10	101
TOTALE	108	16	38	38	162

Tab. 7. Numero di sentenze per procedura 1382-1383

PROCEDURA	CONDANNE	ASSOLUZIONI	COMPOSIZIONI	MANCATA SEGNALAZIONE	TOTALE
Accuse	34	12	12	20	58
Inquisizioni	43	6	21	14	70
TOTALE	77	18	33	34	128

A Torino, il sistema probatorio poggiava – in sintonia con quanto dimostrato dagli studi di diritto comune sulla realtà medievale – sul vaglio delle prove legali [40]. Secondo l'opinione dei giuristi, ciò che era notorio e manifesto rappresentava a tutti gli effetti la prova più importante per stabilire la realtà processuale di un fatto e forniva il materiale sufficiente per emettere una sentenza di condanna. Massimo Meccarelli nel suo studio sull'*arbitrium* del giudice, enumera le tipologie principali di prova legale co-

[40] Sulla questione dei sistemi probatori di antico regime, si segna F. Sinatti D'Amico, *Il concetto di prova testimoniale: spunti di una problematica nel pensiero dei glossatori*, in « Rivista di storia del diritto italiano », XXXIX (1966), pp. 155-185; G. Alessi, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979, pp. 3-99; A. Padoa Schioppa, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 280-288; P. Marchetti, *Testis contra se: l'imputato come fonte di prova nel processo penale in età moderna*, Milano 1994, pp. 20-63; I. Rosoni, *« Que singula non prosunt collecta iuvant ». La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995; M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, pp. 223-254. Su tali temi si veda anche il volume *La preuve en justice de L'Antiquité à nos jours*, a cura di B. Lemesle, Rennes 2003. L'analisi dei sistemi probatori di età medievale derivate dallo studio di fonti giudiziarie è alla base dei lavori di Wickham, *Legge, pratiche e conflitti* cit., soprattutto alle pp. 132-162; Vallerani, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia* cit., pp. 60-81; 99-121; Id., *La giustizia pubblica medievale* cit., in modo particolare le pp. 45-47; 94-100; Id., *Modelli di verità* cit., pp. 123-142.

sì come venivano trattate nelle opere dei giuristi: « la doppia e concorde testimonianza oculare, le prove scritte o documentali, gli elementi probatori riconducibili alla categoria dell'evidenza o del *notorium*, oppure la confessione »[41]. Come mostra la Tab. 8, a Torino le fonti indicano una preferenza dei giudici per la prova testimoniale offerta dalle deposizioni dei rei e dei testimoni presenti in giudizio. I dati numerici sono stati ricavati dal computo delle deposizioni e delle testimonianze sul totale dei rei e dei testimoni menzionati dalla documentazione giudiziaria. Per quanto riguarda le deposizioni dei rei, lo scarto fra il numero delle deposizioni trascritte nei registri e la cifra totale degli imputati è decisamente scarso, mentre per quanto riguarda i testimoni il discorso si fa più complesso. Nei documenti in nostro possesso infatti, alcune testimonianze sono state trascritte nel registro, mentre altre no. Come si vede dalla tabella, il loro numero è tutt'altro che secondario.

Tab. 8. Numero di processi con presenza di testimoni 1379-1383

PROCEDURE	DEPOSIZIONI DEI REI	TESTIMONIANZE TRASCRITTE	TESTIMONIANZE NON TRASCRITTE	TESTIMONIANZE A FAVORE	TOTALE
Accuse	148/188	108/275	166/275	2/275	448/463
Inquisizioni	170/276	137/207	70/207	5/207	462/483
TOTALE	318/464	245/481	236/481	7/481	910/945

Per cogliere gli strumenti adottati dall'autorità giudicante nell'esperimento delle prove testimoniali, bisogna esaminare le risposte dei testimoni e dei rei alle domande del giudice. Nelle deposizioni trascritte nelle fonti le domande del giudice sono nascoste dal resoconto dei fatti operato dai testimoni e dagli imputati. Costoro circostanziavano l'accaduto dal proprio punto di vista attraverso dei « blocchi argomentativi » che, in realtà, corrispondevano alle risposte date alle domande del giudice. Il testo delle deposizioni degli imputati è sempre – o quasi – concorde con quello dell'accusa, sia nelle accuse che nelle inquisizioni. Se ne discosta solo per al-

41 MECCARELLI, *Arbitrium* cit., p. 242. Sui medesimi temi si veda anche ALESSI, *Prova legale e pena* cit., pp. 20-25; ROSONI, *« Que singula non prosunt collecta iuvant »* cit., pp. 97-149.

cune sfumature che rimandano alle strategie usate proprio dai rei per ridefinire i termini del proprio coinvolgimento nell'accaduto. In molti casi, però, la domanda non è omessa e veniva riportata in terza persona secondo alcune espressioni piuttosto ricorrenti, come: « Interrogatus si gladium evaginavit, respondit quod... », oppure « Interrogatus de presentibus respondit quod ibi erant etc... », o ancora « Interrogatus si dixit talia verba iniuriosa, respondit quod... ».

Si tratta di pochi esempi, ma queste frasi aiutano a ricostruire il dettato delle domande che il giudice aveva rivolto agli imputati e ai testimoni e che il notaio della curia aveva inserito nel resoconto dei fatti.

Dal nostro punto di vista, non ci sono differenze di rilievo tra accuse e inquisizioni. In entrambi i casi il giudice ricerca pressoché gli stessi elementi probanti attraverso una serie di domande volte al reperimento dei presupposti che avevano dato origine al fatto. Gli elementi indiziari ricercati con maggior precisione dalle autorità sono la fama del fatto e la qualità delle persone.

Tra accuse e inquisizioni si possono rintracciare alcune differenze dal punto di vista della valutazione delle prove. Le inquisizioni si presentano in linea generale più articolate e attestano la ricerca di un numero maggiore di elementi probatori durante gli interrogatori. Nelle inquisizioni quello che si cerca – a fianco alla ricostruzione minuziosa del fatto (a che ora era stato commesso, dove, con che modalità, con quali armi se c'era stato uno scontro ecc..) – è senza alcun dubbio la qualità delle persone e la solidità delle loro relazioni sociali. Nelle accuse il giudice si limitava invece ad ascoltare le versioni di attore e convenuto e dei testimoni, ponendo come unico quesito di fondo quanto riportato nella denuncia iniziale.

Un particolare importante è il peso probatorio che assumeva in tribunale il dato ricavato da tutto ciò che proveniva dall'esperienza sensibile e in particolar modo dalla vista [42]. Chi aveva visto qualcuno commettere un

[42] A titolo esemplificativo si prenda in considerazione il processo accusatorio celebrato nell'aprile del 1383 contro Giacomina, moglie di Antonio di Carignano. L'accusatrice, Guglielmina accusa Giuseppina di ingiurie infamanti (« meletris, preveressa et cavalla diaboli »). Giacomina, interrogata dal giudice ammette solo una delle tre ingiurie (*preveressa*), « de aliis dicit se non esse culpabilis ». Uno dei testimoni chiamati a deporre rese la testimonianza che convinse il giudice a condannare la donna a 5 soldi per ingiurie perché « Interrogatus

reato veniva creduto di più rispetto a qualcuno che lo avesse « sentito » commettere, e quest'ultimo aveva la precedenza su chi il fatto lo aveva solo sentito raccontare da terzi. È molto facile incontrare nei documenti torinesi, momenti in cui i testimoni affermano di aver udito commettere un crimine (spesso si tratta di ingiurie o di risse che essendo nella stragrande maggioranza dei casi commesse sulla via pubblica potevano anche solo essere sentite). Numerosi anche i casi dell'*audivi dicere* riportato da terzi presenti al fatto. Le loro testimonianze, se valutate degne di fede risultavano pertanto validi elementi probatori. Sono molto scarsi a Torino i testimoni che affermano di *nichil scire*.

Analizzeremo un processo inquisitorio per bigamia istruito nel 1380 contro un certo Chinus, beccaio originario di Alessandria [43]. Tale processo fa emergere sia le modalità d'interrogatorio del giudice (sono numerose le espressioni « Interrogatus si... »), sia il livello d'importanza rivestito dalla qualità delle persone nel corso del processo come elemento indiziario. Vediamo il processo nel dettaglio.

L'inquisizione prende probabilmente le mosse da una denuncia sporta da parte dei parenti della prima moglie di Chinus, una certa Florina di Alessandria. Il giudice ascolta i tre testi prima del reo: Antonio, Lorenzo zio di Chinus – testimone per la donna – Guglielmo fratello di Florina e Antonio Mussa maniscalco, cittadino di Alessandria e conoscente delle due famiglie.

Lo schema degli interrogatori si ripete sempre allo stesso modo per tutti i testimoni prodotti contro Chinus e si muove dall'accertamento della fama della persona per spostarsi, solo in un secondo momento, sull'accertamento dei fatti. L'interrogatorio dei tre testi segue la stessa falsariga: il giudice provvede innanzitutto a verificare l'identità dell'uomo nel contesto di provenienza e cerca di far luce sulla fama di Florina, tentando in entrambi i casi di ricostruire gli elementi più significativi e noti del caso. Una volta giurato di dire la verità – pena il pagamento di un'ammenda – ai tre viene chiesto:

quomodo et qualiter scit, respondit quod vidit et audivit et presens erat ». (Archivio Storico della città di Torino, *Liber Malleficiorum* 1382-1383, cit., f. 91r).

[43] Archivio Storico della città di Torino, *Liber Malleficiorum* 1379-1380, ff. 138r-139v.

Domande sulla qualità del reo:

a) se conoscono l'imputato o i suoi parenti; e se si da quanto.
b) se Chinus avesse abitato ad Alessandria, e che mestiere vi svolgeva.
c) da quanti anni Chinus non abita più ad Alessandria.

Domande sulla fama del fatto e sui suoi presupposti:

a) se Chinus aveva sposato Florina; e se si da quanto.
b) se conoscono la donna e se questa vive ancora ad Alessandria.
c) se la coppia abbia avuto dei figli; e se si quanti.

Il secondo blocco di informazioni permette al giudice di venire a conoscenza che Chinus aveva sposato Florina da più di vent'anni (solo la versione del fratello della donna riporta trentacinque anni), che Florina abita ancora ad Alessandria (è stata vista da tutti e tre il mercoledì precedente al mercato di Alessandria) e vive assieme a uno dei due figli che avrebbe avuto dal matrimonio con Chinus; il quale manca da Alessandria da diciotto anni.

Il successivo interrogatorio dell'imputato si muove sul modello degli altri tre, ma le domande così come appaiono suggerite dal testo della deposizione, si basano sui risultati ottenuti dai precedenti interrogatori. Chinus alla fine ammise di aver sposato Florina da vent'anni, ma afferma di aver avuto solamente un figlio dalla donna; avrebbe lasciato Alessandria da dodici anni (e non diciotto come sostenuto dagli altri testimoni) e trasferitosi *ad partes Pedemontis*, sarebbe giunto a Torino assieme al figlio maggiore, quello avuto da Florina. A Torino avrebbe preso la residenza e si sarebbe risposato con Caterina Pellizoni – figlia di un esponente del Popolo – con la quale avrebbe avuto una figlia. Interrogato sul perché si fosse risposato, il reo afferma di aver ricevuto notizia della morte di Florina da un certo Antonio Bardi e da Caterina la beccaia, entrambi abitanti a Torino; i quali, tuttavia, non vengono interrogati dal giudice.

Le prove raccolte (nell'ordine: la certezza che Chinus fosse di Alessandria, che avesse spostato Florina e che avesse avuto almeno un figlio assieme alla donna, che mancasse da diciotto anni da casa e che si fosse risposato a Torino) erano tutte concordi tra loro e convinsero il giudice a condannare Chinus e a incarcerarlo. Tra le carte del processo è riportata in trascrizione la lettera con la quale il vescovo di Alessandria chiede

al principe la scarcerazione dell'imputato. Non si conosce il motivo per cui Chinus abbia chiesto la mediazione del vescovo, ma Amedeo d'Acaia acconsente alla supplica e ordina prontamente la scarcerazione dell'uomo e interviene successivamente con la concessione del condono totale della pena [44].

Episodi come il processo per bigamia di Chinus beccaio sono molto numerosi e attestano – come già ricordato – il valore che assumevano in sede processuale le parole dei testimoni [45]. La difesa di Chinus ad esempio, imperniata sul convincimento della morte della prima moglie non ottiene l'effetto sperato in quanto il reo non riesce a presentare in giudizio testimoni a favore.

2. *La contumacia*

Rispetto ad altre realtà meglio conosciute, nel caso di Torino le condanne in contumacia sono meno numerose di quelle emesse in seguito al vaglio delle prove legali. Nel nostro caso, la condanna *propter contumaciam* è presente in soli 7 processi per l'intero arco cronologico preso in esame; si tratta di 6 inquisizioni e di un'accusa e riguardano essenzialmente reati molto violenti (omicidi e scorrerie). Nei casi di contumacia dei rei, i testimoni erano ascoltati ugualmente, ma venivano interrogati tendenzial-

[44] La richiesta del Vescovo di valenza Po, la risposta del principe d'Acaia e la lettera di remissione sono riportate al termine del processo stesso. A tal proposito si veda Archivio Storico della città di Torino, *Liber Malleficiorum* 1379-1380, f. 139v.

[45] Tra i tanti ci limiteremo a segnalare ancora il caso dell'inquisizione per minacce a mano armata del febbraio del 1383 contro Giacomino di Chambéry, *sertor*. Giacomino venne accusato di minaccia ai danni di Enrico Gaucino, maniscalco. La vittima testimoniò di essere stato aggredito nella propria fucina dal reo che brandiva una daga sguainata. Per evitare i colpi, Enrico si sarebbe nascosto dietro un cavallo che stava ferrando. Nell'inquisizione, la prova principale era la daga sguainata. Giacomino « interrogatus si evaginavit gladium contra dictum Hurietum, respoindit quod non, quia gladium non portabat ». Le deposizioni dei due testimoni chiamati in tribunale, un certo Ugonetto e un certo Gigliotto, uomini *fidedigni* confermarono di aver visto Giacomino brandire la spada. Tra i testimoni figurano anche i nobili Paganino e Filippo Beccuti, la moglie dell'imputato (probabilmente testi a difesa), ma negli atti non vengono riportate le deposizioni. Unico dato è la condanna di Giacomino a 10 soldi per minacce. La prova era stata abbondantemente confermata delle testimonianze contro l'imputato. A tal proposito si veda Archivio Storico della città di Torino, *Liber Malleficiorum* 1382-1383, ff. 33r-33v.

mente attraverso un sistema di domande che aveva il fine dichiarato di marchiare gli autori del delitto come uomini di *mala fama* su cui l'autorità giudiziaria aveva la piena facoltà di emettere la condanna. Lo abbiamo visto già per i casi di scorreria in cui la pericolosità delle ricadute in ambito socio-politico che potevano provocare quei reati, veniva arginata attraverso lo strumento del bando in contumacia che era capace di stigmatizzare gli autori del crimine e al tempo stesso porre la giustizia comunale in una posizione di forza [46].

3. *Le assoluzioni*

Tab. 9. Sistema di prove
su cui venivano emesse le sentenze di assoluzione (1379-1383)

PROCEDURA	NON PROBATUM	SINE CULPA	BUONA DIFESA	ASSOLUZIONI NON MOTIVATE	TOTALE
Accuse	8	1	2	12	23
Inquisizioni	3	2	1	5	11
TOTALE	11	3	3	17	34

Come abbiamo già ricordato nelle pagine precedenti, le assoluzioni venivano emesse nella maggioranza dei casi per mancanza o insufficienza di prove (cfr. Tab. 9). Il *non fuit probatum* che si incontra nei registri giudiziari indica sempre una difficoltà incontrata nel reperimento delle informazioni necessarie all'emanazione della sentenza. In modo particolare, è proprio l'impossibilità di rintracciare e di ascoltare i testimoni che concorre a definire il *non probatum* come insufficienza di prove.

Accanto a queste forme di assoluzione per mancanza o insufficienza di prove, si incontrano nei registri giudiziari alcuni casi in cui il vaglio delle prove legali ha un peso reale nella determinazione della sentenza. Sebbene si tratti di 6 casi solamente, le annotazioni marginali registrate accanto alla sentenza del giudice sono molto significative. Tali formule poteva-

[46] Come ha osservato Andrea Zorzi per la realtà fiorentina di XIII e XIV secolo, la condanna in contumacia era fonte di legittimazione del potere che amministra la giustizia. Cfr. Zorzi, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica* cit., p. 22.

no essere « absolutus quia non esse culpabilis de predictis », « quia nichil delinquit » o « absolutus quia bonam fecit deffensionem ». In questi ultimi casi, veniva sempre riportato il rimando al *Liber Deffensionum* e il segno tachigrafico che rimandava all'episodio specifico.

Accanto all'escussione dei testimoni anche i documenti o le argomentazioni estratte dal Codice giustinianeo potevano fornire validi strumenti probatori. Nel registro del 1383, il caso già citato della lettera presentata dal legale di Ludovico Gastaldi a difesa del suo cliente accusato di gioco d'azzardo, rappresenta un caso di assoluzione per prove legali. Infatti, l'avvocato del Gastaldi riuscì a dimostrare attraverso la citazione precisa delle rubriche del Codice giustinianeo, l'impossibilità a procedere nei confronti del Gastaldi che di fatto venne assolto. Assolvere qualcuno perché aveva impostato una difesa corretta o aveva prodotto una documentazione dall'alto valore probante, testimonia uno sforzo maggiore dell'autorità giudicante, rispetto ai casi di assoluzione per insufficienza di prove. Un altro caso interessante di valutazione di una prova legale lo possiamo trovare nel processo inquisitorio istruito ancora per gioco d'azzardo contro una serie di individui tra cui il popolare Bartolomeo Mazzocchi e il nobile Raynerio Beccuti. Tra gli imputati figura anche un certo Percivalle Balbiano. Al termine dell'inquisizione si legge che i rei composero col vicario, tranne Percivalle che viene assolto in virtù di un' *immunitas ludendi* [47] comprovata da un atto scritto.

4. *La tortura*

Il processo medievale, nella mentalità odierna, è legato all'immagine stereotipata dell'inquisitore (di solito un ecclesiastico) che sottopone a tortura indiscriminatamente e senza alcuna logica, qualsiasi individuo. Il pregiudizio poggia su due errori di fondo: l'idea che il modello dei grandi processi per eresia rappresenti la forma topica del processo medievale [48], e che

[47] Archivio Storico della città di Torino, *Liber Malleficiorum* 1382-1383, f. 21v.

[48] Sulla natura delle inquisizioni ecclesiastiche si rimanda essenzialmente ai lavori di Giovanni Grado Merlo, attenti all'analisi sistematica dell'inquisizione e del concetto di eresia come *crimen lese maiestatis*; nonché alle modalità del sistema repressivo ecclesiastico, al di la della teoria giuridica. A tal proposito si veda G. G. Merlo, *Vita di chierici nel Trecen-*

non ci fosse alcuna norma che regolamentasse l'applicazione pratica della tortura in sede giudiziaria. Questo non è esatto; infatti come hanno dimostrato gli studi condotti sulle pratiche giudiziarie, la somministrazione dei tormenti all'imputato non era automatica e soprattutto veniva limitata a casi di una certa rilevanza. Come ha sottolineato Paolo Marchetti infatti, « esistevano precise situazioni processuali in presenza delle quali ne era consentito l'esperimento » [49].

La questione resta molto complessa e si collega ai grandi problemi della storia del diritto come ad esempio l'estensione dell'arbitrio del giudice, il valore altamente probatorio della parola estorta, quale verità porti con sé tale parola e in che misura la tortura permetta di portarla alla luce. Tali problemi non erano ignoti ai giuristi medievali, i quali (è il caso ad esempio di Alberto Gandino e Guido da Suzzara) affrontarono il discorso sulla tortura in modo problematico nel tentativo di definire i compiti del giudice nello scoprire la verità nel corso del processo inquisitorio [50]. Il ruolo della tortura come mezzo « efficace » per ottenere la confessione non fu mai sindacato dai giuristi, i quali tuttavia, consideravano i tormenti *fragilis et periculosa res*; un atteggiamento che Mario Sbriccoli ha definito di « cautela garantista, volto a scongiurare la devastazione processuale che sarebbe seguita a un uso non frenato della violenza possibile » [51].

to: inchieste nella diocesi di Torino, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », LXXIII (1975), pp. 181-210; Id., *Sopravvivenze ereticali e nuovi fermenti eterodossi del Trecento. Disponibilità di ambienti sociali e repressione ecclesiastica nella diocesi di Torino*, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », LXXIV (1976), pp. 145- 238. Il rimando a questi studi è d'obbligo vista l'importante coincidenza cronologica e spaziale delle ricerche rispetto al nostro lavoro. Sulle attività delle curie papali tra XIV e XV secolo, un rimando indispensabile è a J. Chiffoleau, *Les justices du Pape, Délinquance et criminalité dans la région d'Avignon au XIV siècle*, Paris 1984; E. Le Roy Ladurie, *Montaillou, village occitan de 1294 à 1324*, Paris 1975.

[49] P. Marchetti, *Testis contra se: l'imputato come fonte di prova nel processo penale in età moderna*, Milano 1994, p 77.

[50] La letteratura sull'argomento è molto vasta e in questa sede ci limiteremo a citare gli interventi più recenti o di maggiore incisività. A tal proposito si vedano P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano 1954; M. Sbriccoli, *« Torquendum idest torquere mentem ». Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di J. C. Maire Vigueur e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 17-33; Marchetti, *Testis contra se* cit., pp. 63-88; Vallerani, *La giustizia pubblica medievale* cit., pp. 45-47.

[51] Sbriccoli, *« Torquendum idest torquere mentem »* cit., p. 27.

Gli statuti di Torino pongono dei limiti all'arbitrio del giudice. Egli può sottoporre ai tormenti solamente gli autori di *maleficia atrocia* [52] i quali siano rei manifesti [53]. In questi casi, e solo in questi, egli « procedi possit auctoritate et presentia iudicis ad predicta » [54]. Tale passo riflette appieno la prassi attestata e diffusa in tutta l'area italiana già dal Duecento. Prassi che ritroviamo pienamente leggendo gli atti dei processi contenuti nei due *Libri Malleficiorum* torinesi, in cui emerge solamente in due casi l'uso della tortura.

La tortura rappresentava quindi l'ultima arma a disposizione del giudice quando ormai anche le tecniche più raffinate dell'interrogatorio non portavano ad alcun risultato. Scrive Mario Sbriccoli: « l'inflizione del dolore insopportabile non è il solo mezzo per l'estorsione degli indizi verbali: una consumata arte dell'interrogare può conseguire risultati altrettanto validi, e talora più ricchi, torcendo lo spirito dell'accusato, o entrando suo malgrado nei recessi della sua mente » [55].

In entrambi i casi presenti nei registri di Torino, il giudice si trova di fronte delle incongruenze « narrative » relative alla poca chiarezza con la quale l'imputato aveva costruito la propria difesa. Vediamo più da vicino questi casi.

Il primo si riferisce a uno stupro tentato ai danni della moglie del cittadino torinese Antonio Maza. Lo stupro non riesce grazie all'intervento

[52] « Atrocia maleficia intelligantur homicidia, incendia, furta magna, tractatus mali de domino comite vel de civitate Taurini, strata rupta et prodiciones et violatores mulierum honestarum et caste viventium »: *Gli Statuti di Torino del 1360*, a cura di D. Bizzarri, Torino 1933 (Biblioteca della Società storica subalpina CXXXVIII/1), p. 103, rubrica 232). Tali restrizioni non rappresentano certo un *unicum* nel panorama italiano. Già dal Duecento, l'arbitrio del podestà nell'infliggere la tortura era regolato attentamente dai consigli cittadini; a tal proposito si veda l'esempio di Perugia in Vallerani, *La giustizia pubblica medievale* cit., pp. 225-231. Sulla definizione di *Crimina Enormia*, si vedano J. Théry, Enormia. *Éléments pour une histoire de la catégorie du crime énorme au second Moyen Âge*, in *Comptes rendus de cours et conférences 2005-2006 EHESS*, Paris 2007, pp. 535-537; Id., *« Atrocitas/Enormitas ». Per una storia della categoria di « crimine enorme » nel basso medioevo (XII-XV secolo)*, in « Quaderni Storici » 131/2 (2009), pp. 329-376.

[53] « iudex non possit ponere aliquem civem vel habitatorem taurini ad curletum nec eum capere in castrum seu prisoneriam ducere qui posset idonee de presentatione sue persone satisdare, nisi super atrocibus maleficiis contra eos presumptiones vel inditia precedant legiptima ad hec facendam » (*Gli statuti del comune di Torino* cit., p. 103, rubrica 232).

[54] L. cit.

[55] Sbriccoli, *« Torquendum idest torquere mentem »* cit., p. 18.

del marito della donna che – accortosi dell'intrusione (il crimine si era consumato la notte precedente in casa della vittima) – avrebbe messo in fuga il reo, un certo Pietro Ogleto, accompagnato da un paio di presunti complici che però non riesce ad individuare. Il giorno successivo il Maza sporge querela affinché il giudice procedesse *ex eius officio*. Nella stessa giornata il giudice interroga il reo ben due volte e in entrambi i casi egli dichiara di *nichil scire*. Il giorno successivo l'imputato viene interrogato per la terza volta e in tale occasione ammette la colpevolezza e compone col vicario. Fin qui, l'inquisizione segue il normale iter breve dei processi torinesi, ma tre giorni dopo la composizione, Pietro Ogleto si presenta in piazza e grida di aver compiuto da solo il crimine. A questo punto la macchina giudiziaria si rimette in moto. Nel frattempo i presunti complici avevano negato qualsiasi coinvolgimento: erano uomini di buona fama, e pertanto il giudice si trovava nella posizione di non poter emettere una condanna. Surleone Mezzabarba interroga quindi per la quarta volta il reo. Davanti all'atteggiamento incerto e contraddittorio dell'imputato, il giudice chiede il perché di tale comportamento. La risposta (già di per sé significativa) è la paura dei tormenti. Il giudice afferma che, per evitare la tortura, è sufficiente costruire una difesa ben impostata e coerente. Il reo dichiara di non poter pagare nessuno per tale scopo e – non potendo permettersi una difesa adeguata – offre al giudice la possibilità di procedere ai tormenti [56]. Il reo viene quindi legato e tirato per tre volte, al termine delle quali confessa la propria colpa senza la complicità di alcuno. Alla confessione segue una nuova composizione con il vicario, che aveva assistito all'interrogatorio sotto tortura.

Il secondo caso vede protagonista Giovanni Buazano, accusato di omicidio premeditato ai danni del cognato Pietro Berdazano. L'assassinio si era originato per questioni economiche legate alla dote della moglie della vittima e sorella dell'imputato. In realtà, Giovanni viene condannato al bando in contumacia e al pagamento di 25 lire; in sua vece vengono interrogati Giacomo e Nicola, fratelli dell'imputato. Il primo nega ogni coinvolgimento nei fatti ed è assolto, il secondo (Nicola), invece attira gli interessi del giudice (stavolta Manfredi de Gorena) che, dalla dettagliata depo-

[56] Sulle modalità e i tempi relativi all'applicazione dei tormenti in vista della confessione, si veda MARCHETTI, *Testis contra se* cit., pp. 77-86.

sizione del teste, trae il sospetto di complicità nell'omicidio. Anche in questo caso, il giudice decide di applicare la tortura « visis predictis responsionibus »[57]. Nicola è sottoposto ai tormenti per dieci giorni e viene successivamente rilasciato dietro il pagamento di duecento fiorini d'oro pagati dalla famiglia. Il principale imputato invece ottiene il perdono e la grazia del principe d'Acaia, il quale interviene con una lettera di remissione indirizzata a Giovanni, che venne « quitatus per libras decem de totale »[58].

Al termine di questa breve analisi sulle modalità con le quali la giustizia torinese procedeva alla tortura, la considerazione finale risulta essere che lo strumento più rigido, di cui l'inquisizione disponeva per accertare la verità del fatto nella pratica era un mezzo somministrato con estrema cautela.

IV.

Le condanne su ammissione di colpa

La particolarità più significativa nell'ambito del sistema probatorio torinese, risulta essere l'ammissione di colpa che proprio gli imputati presentavano di fronte al giudice e al vicario. Come dimostra la Tab. 10, il numero dei processi con ammissione di colpa presente nei registri giudiziari torinesi è molto alto e raggiunge la cifra di 201 sul totale di 302 processi celebrati tra il 1379 e il 1383.

Tab. 10. Numero dei processi con ammissione di colpa sul totale dei processi registrati nei *Libri Malleficiorum* del comune di Torino

PROCEDURE	PROCESSI CON AMMISSIONE (1379-1380)	PROCESSI CON AMMISSIONE (1382-1383)	TOTALE
Accuse	56/87	45/71	100/158
Inquisizioni	49/76	51/68	101/144
TOTALE	105/158	96/144	201/302

[57] Archivio Storico della città di Torino, *Liber Malleficiorum* 1382-1383, f. 158v.
[58] Op. cit., f. 159v.

La questione più interessante relativa alle ammissioni di colpa riguarda le sentenze. Come si evince dalla Tab. 11, nel 74% dei casi censiti – e senza differenze fra i gruppi sociali – si assisteva all'emanazione della condanna su ammissione diretta davanti al giudice. Un discorso analogo va fatto per le ammissioni presenti in quei processi che terminano con una *compositio*. Come patteggiamento della pena, la composizione interveniva dopo la sentenza, pertanto il comportamento dei rei durante l'interrogatorio è lo stesso che si riscontra nei casi di condanna. Come abbiamo visto, infatti, è diverso ciò che riguarda le assoluzioni che, nella maggior parte delle volte, venivano emesse in seguito ad una negazione.

Tab. 11. Sentenze emesse su ammissione di colpa per ambo i bienni (1379-1383)

PROCEDURA	CONDANNE	ASSOLUZIONI	COMPOSIZIONI	TOTALE
Accuse	55/69	3/24	17/26	75/119
Inquisizioni	82/116	4/10	27/45	113/171
TOTALE	137/184	7/34	44/71	188/289

Ma in cosa consisteva esattamente l'ammissione di colpa? Perché è così frequente nelle sentenze di condanna? Perché gli imputati non si limitano a negare l'accusa? E inoltre, quale verità veniva ammessa di fronte al giudice?

Per comprendere il significato processuale dell'ammissione di colpa, bisogna anzitutto considerarne la portata nell'ambito del sistema probatorio e in modo particolare nell'ambito della prova testimoniale. Come abbiamo già ricordato, le sentenze del giudice dipendevano dalla somma delle testimonianze a favore e contro l'imputato. Le deposizioni dei rei venivano valutate assieme a quelle dei testimoni e il raffronto tra la parola dell'accusato e quella dei testi chiamati a deporre sui fatti, determinava l'opinione del giudice. Di fronte a numerose testimonianze contrarie, difficilmente un imputato riusciva a discolparsi. Più testimonianze contrarie ponevano da subito il reo in una cornice di colpevolezza. Uscirne era quasi impossibile, a meno che l'imputato fosse riuscito a portare in tribunale un numero maggiore di testimonianze a proprio favore. Nelle accuse, se il convenuto intendeva costruire una buona difesa, doveva presentare più te-

stimoni in grado di controbattere le accuse dell'attore e di mettere in crisi quanto riportato dai testimoni della controparte. Nelle inquisizioni, il margine di difesa a disposizione dell'imputato si restringeva, ma un numero sufficiente di testimoni a favore poteva – almeno teoricamente – permettere al reo di costruire una buona difesa.

In un contesto in cui venivano a mancare le testimonianze a favore, la posizione dell'imputato risultava gravemente compromessa. Nelle fonti giudiziarie torinesi, episodi di questo genere ricorrono nella maggior parte dei processi. Come dimostra la Tab. 8, i testimoni di cui si riesce con sicurezza ad assegnare il ruolo di testi a difesa dell'imputato, sono numericamente scarsissimi rispetto alla cifra riferita ai testimoni contrari.

Le ammissioni di colpa si inscrivono in questo contesto specifico. Al reo non rimaneva altra alternativa – di fronte a un numero così nutrito di testimoni contrari – che ammettere la propria colpa, fornendo tuttavia, una versione dei fatti che ridimensionasse il contorno della propria colpevolezza. In tutti i casi di ammissione che si incontrano nei registri giudiziari, il reo affermava che l'accusa era vera, ma che le circostanze che lo avevano spinto ad agire possedevano una ragione specifica tale per cui il fatto trovava una sua giustificazione [59]. Le ammissioni si dimostrano quindi una prassi strutturale del processo torinese. Se prendiamo in considerazione il numero delle ammissioni di colpa presenti nei processi che riportano le deposizioni trascritte dei testimoni contrari al reo, ci rendiamo conto del rapporto – quasi matematico – tra ammissioni e testimonianze (cfr. Tab. 12a). In media, questo rapporto era di un'ammissione per almeno due testimonianze contrarie. Se poi consideriamo il numero delle ammissioni in relazione alle testimonianze non trascritte nei *Libri Malleficiorum*, ci accorgiamo che il rapporto cresce vistosamente. Tale proporzione deve tener conto della difficoltà di assegnare il ruolo di testimoni contrari a quei testi che troviamo elencati dopo la registrazione del capo d'accusa (Tab. 12b).

[59] Dal punto di vista del linguaggio, il formulario impiegato dalle fonti nel caso delle ammissioni dei rei si può esemplificare nel modo seguente: « Tizio predictus, principalis in facto suo et testis in alieno iuratus et interrogatus et diligenter examinatus super predictis dicere veritatem imponita sub penam solidorum X, eius iuramento respondit verum esse quod... ». Seguiva il resoconto dei fatti articolato – come abbiamo già detto – secondo lo schema delle domande rivolte dal giudice agli imputati.

In questi casi – visto che si tratta sempre di ammissioni che portano a condanna – si può ipotizzare che le testimonianze risultassero sfavorevoli agli imputati che non riuscivano a produrre un numero sufficiente di testimoni a favore, tale da costruire una buona difesa.

Tab. 12a. Numero delle ammissioni di colpa con testimonianze (1379-1383)

PROCEDURE	AMMISSIONE	TESTIMONIANZE CONTRARIE AL REO
Accuse	32	60
Inquisizioni	56	104
TOTALE	88	164

Tab. 12b. Ammissioni di colpa con testimonianze non trascritte (1379-1383)

PROCEDURE	AMMISSIONE	TESTIMONIANZE NON TRASCRITTE
Accuse	39	154
Inquisizioni	30	75
TOTALE	69	229

Tra i processi con ammissione di colpa ve ne sono 47 che non riportano testimonianze, di cui 21 sono accuse e 26 sono inquisizioni. In tali casi, abbiamo 30 sentenze di condanna, 15 composizioni e tre processi accusatori di cui non conosciamo l'esito finale. Nella maggioranza dei casi (24/47), l'ammissione di colpa era dovuta principalmente alla flagranza di reato nella quale era stato colto l'imputato. Tra questi processi, 10 riguardano casi in cui i colpevoli hanno commesso il crimine sotto gli occhi del giudice o del vicario, mentre i restanti 14 processi si riferiscono a denuncie degli ufficiali della curia (*campari*, decani o gli sbirri del vice vicario), la cui parola aveva un alto valore probante. La flagranza di reato commessa di fronte alle autorità giudiziarie, aveva reso quindi inutile il ricorso all'interrogatorio di ulteriori testimoni.

Tra i processi senza escussione di testimoni, si segnala un cospicuo numero di casi (21/47) in cui la notorietà del fatto era stata sufficiente a determinare una pressione sul reo, tale da indurlo a un'ammissione. In modo particolare, si tratta di episodi che si erano sviluppati *in magno foro* o lungo le vie principali della città e pertanto, ascrivibili alla categoria del crimine notorio. Altre volte, l'elemento probatorio si riferiva a un'ostilità manifesta tra due o più persone le quali avrebbero inutilmente nascosto il proprio coinvolgimento nei fatti.

La difficoltà (a volte l'impossibilità) per i rei di poter scegliere una via diversa da quella dell'ammissione – di fronte a una presenza così massiccia di testimoni contrari – è confermata anche dal fatto che in assenza di testimoni o di elementi probatori forti, gli imputati negavano qualsiasi coinvolgimento nei fatti e i processi terminavano prevalentemente con un'assoluzione per mancanza o insufficienza di prove. Da un punto di vista quantitativo, le negazioni di colpa presenti nei registri giudiziari tra il 1379 e il 1383 sono 48, di cui 19 terminano con un'assoluzione. Tra i processi con negazione di colpa, bisogna annoverare anche i 15 processi di cui abbiamo accennato all'inizio del capitolo che non riportano né la sentenza, né l'escussione dei testimoni. In questi casi, la negazione di colpa – unitamente all'impossibilità di reperire le testimonianze – aveva portato all'arresto della macchina processuale. I restanti 14 casi sono interessanti perché si tratta di negazioni che avevano portato alla condanna dei rei. In tutti questi casi, il numero di testimoni contrari all'imputato era stato sufficiente a invalidare la negazione del reo. Quello che occorre mettere in evidenza è che in questi pochi casi di condanne su negazione, era stato soprattutto il contenuto delle negazioni stesse a determinare la sentenza di condanna. In tutti i casi, infatti, gli imputati affermavano di non essere « culpabilis de predictis », ma non fornivano alcun elemento in grado di ridimensionare il proprio coinvolgimento nei fatti. I testimoni, invece, convalidavano i capi d'accusa passo per passo e offrivano al giudice dati precisi circa il ruolo rivestito dagli imputati nei fatti. Come abbiamo già ricordato, nei casi di ammissione di colpa i rei tendevano sempre a ridefinire il proprio coinvolgimento, sgravando parzialmente il peso delle accuse loro rivolte.

La ridefinizione dei termini di colpevolezza si inscrive, quindi, nel quadro di quanto detto a proposito dell'impossibilità di negare i fatti di

fronte a un alto numero di testimoni. In questo contesto, l'imputato era schiacciato di fronte all'onere della prova offerta dai testimoni e l'unico sistema per costruire di fronte al giudice una difesa adeguata consisteva nell'ammettere il reato, ma circostanziandone i fatti. Si era quindi condannati, ma l'entità della pena veniva sgravata dal giudice per effetto del ridimensionamento.

Spesso anche i reati mutavano fisionomia passando a stadi di minor gravità. A tal proposito bisogna sottolineare che l'ammissione di colpa non si indirizzava a tutti i reati (cfr. Tab. 13), ma a quasi tutti quei crimini il cui attributo di pubblicità li rendeva più facilmente atti ad essere circoscritti in sede di ammissione. Se prendiamo ad esempio il caso delle risse e delle aggressioni, ci rendiamo conto che, visto il loro carattere di pubblicità, difficilmente potevano essere negate in tribunale. I testimoni a carico degli imputati erano troppi. Ma il coinvolgimento in una rissa poteva venire circostanziato attraverso l'ammissione di colpa che forniva taluni elementi che andavano a sgravare l'entità della pena. Ad esempio, si poteva affermare di aver preso parte a una rissa perché stuzzicati da un'ingiuria, spostando così il reato a un livello di gravità minore.

Tab. 13. Reati in relazione alle condanne e alle composizioni su ammissione degli imputati (1379-1383)

REATI	AMMISSIONI
Reati con sangue	13
Reati senza sangue	58
Ingiurie	60
Danni dati, furti e inadempienze	12
Omicidio	–
Altro	4
TOTALE	147/181

L'omicidio per la sua gravità e le pene che ne derivavano non viene mai ammesso (punito in contumacia nella quasi totalità dei casi). L'uso dell'ammissione di colpa era quindi circoscritto a una certa gamma di rea-

ti per i quali l'autorità giudicante riteneva idoneo un atteggiamento di questo tipo.

Vediamo nel dettaglio un paio di esempi significativi di ammissione come ridimensionamento del proprio coinvolgimento nei fatti. Si tratta di un'inquisizione e di una serie di accuse iterate e incrociate che riguardano fatti anche gravi, risolti attraverso una 'mutazione semantica' del reato di partenza.

Il primo processo in questione è un'inquisizione del 1383 dal carattere squisitamente politico e vede protagonisti alcuni membri del Popolo torinese. Il processo viene celebrato contro Martino Sacco, Francesco de Pertuxio e quattro esponenti della famiglia Beomondi: Giorgio, Pietro, Ardizzone e Bartolomeo. L'inquisizione è mossa anche in questo caso per rissa e ingiurie, anche se il testo d'accusa risulta essere molto più specifico: queste persone vengono processate perché volevano « populum ibidem congregatum in rumorem et divixionem ponere »[60]. La gravità del *rumor* è sottolineata dalla pubblicità del fatto (avvenuto *in magno foro*) e dal suo contenuto politicamente e socialmente destabilizzante. A sottolineare questo elemento concorre, nel testo dell'inquisizione, l'uso di termini specifici: il *rumor* è stato fomentato dal *populum ibidem congregatum*, col chiaro intento di porlo *in divixionem*. Nel corso del processo si identificano due imputati principali, Martino Sacco e Giorgio Beomondi. La cornice conflittuale è suggerita in prima battuta dal contenuto della deposizione di Martino Sacco: il *rumore* si era sviluppato in seguito a un diverbio scoppiato per un debito insoluto del Beomondi con il quale aveva stretto, assieme a Raimondo de Pertuxio, una *societas* commerciale[61]. Purtroppo la deposizione di Giorgio Beomondi non aiuta a cogliere ulteriori elementi per valutare il peso dell'associazione stretta con Martino. Entrambe le deposizioni degli imputati non fanno accenno al pesante capo d'accusa rela-

[60] Archivio Storico della città di Torino, *Liber Malleficiorum* 1382-1383, f. 170r.

[61] « Qui Martinus huic solucionis de dicta societate, salvo quod remansit ad exidgendum de dicta societate florenos X a magistro sertore condam, dictus Martinus petebat a domino Bartolomeo parte sibi debite contingente in dictis florenis X et ut dicit dictus dominus Bartolomeus, receperat dictos florenos, salvo solidos XXVIII; et sic dictis verbis factis supervenit Petrus Beomonudus predictus qui sibi Martino dixit quod habebat minima verba et quod mentiebat per gulam » (Archivio Storico della città di Torino, *Liber Malleficiorum* 1382-1383, f. 170r).

tivo alla volontà di porre il *Populus in divixionem*. Sia Martino che Giorgio si limitano ad ammettere la partecipazione alla rissa, accesa da un vicendevole scambio di ingiurie. La sentenza del giudice condanna i rei al pagamento di una multa di 5 soldi per ingiurie, accettando la versione 'accidentale' dello scontro.

Se accostiamo gli atti dell'inquisizione per valutare l'impatto eversivo del *rumore*, possiamo tracciare una linea discendente che parte da un capo d'imputazione molto forte – in cui le parti vengono identificate quasi come uno schieramento di fazione pronto a minare l'unità del Popolo – per passare successivamente e per gradi, al depotenziamento dell'accusa iniziale. Il processo ha permesso quindi di smorzare, di fronte alle autorità giudiziarie, la carica eversiva dell'accaduto. L'azione di destrutturazione credo sia da imputare sia alle parti in causa, sia alle autorità. La strategia degli imputati è quella di spostare il conflitto a un livello meno connotato dal punto di vista politico e di offrire il quadro di una rissa scoppiata per un contenzioso privato, corroborato dalle testimonianze. Un reato di gran lunga meno preoccupante agli occhi delle autorità, che infatti, preferiscono sanzionare solamente i contenuti ingiuriosi che avevano acceso il confronto armato, piuttosto che continuare un processo che avrebbe portato all'inasprirsi di tensioni tra i *populares*.

Per il secondo esempio, si prenderanno le mosse da un piccolo gruppo di processi accusatori [62] che presentano una lite allargata. Si tratta di tre procedimenti concatenati formati da un'accusa iniziale a sua volta composta da due denuncie consecutive sporte da Mussino Pollastro contro sua cognata Margherita Pellizoni. I reati sono in entrambi i casi costituiti da ingiurie e la logica sottesa ai tre processi rimanda ai meccanismi della faida [63]. Da quanto si deduce dalle deposizioni delle persone implicate nei fat-

[62] Le tre accuse si trovano in op. cit., ff. 87r-89v.

[63] Sul tema della faida nelle società comunali italiane, si vedano soprattutto i lavori di Andrea Zorzi. In modo particolare lo studioso – a lungo impegnato nella ricostruzione dell'amministrazione della giustizia a Firenze tra XIII e XIV secolo – dimostra che la faida consisteva « sostanzialmente nell'organizzazione e nella gestione del conflitto ai fini di una sua risoluzione e che si estende potenzialmente su ogni piano delle relazioni sociali – dalla lotta per gli uffici al controllo della trasmissione del patrimonio, dalla competizione commerciale alle pratiche cerimoniali, pur insistendo soprattutto sull'affermazione del prestigio, sulla tutela dell'onore e sul conseguimento del primato politico ed economico – e, soprattutto, al-

ti, le tensioni che avevano indotto il ricorso al tribunale, avevano già avuto sviluppi extra-processuali.

Alla prima accusa, ne segue una seconda incrociata che ribalta le posizioni e in cui il Pollastro si trova in qualità di convenuto per aggressione senza sangue. Il terzo processo è invece costituito da un'accusa iterata per ingiurie mossa a Margherita da Caterina Pellizoni e sua sorella Leoneta, moglie di Mussino. Se ci soffermiamo sul contenuto dei conflitti ci rendiamo conto dell'intreccio di interessi al centro di questi processi, rappresentati dalla casa in cui abitavano le due famiglie e da certe suppellettili.

La prima accusa mette al centro della questione i diritti spettanti a Margherita. Mussino Pollastro denuncia infatti una serie di calunnie lanciate dalla donna che riguardavano due aspetti dello stesso problema. Secondo quanto avrebbe detto Margherita, Mussino sarebbe stato colpevole di aver scacciato da casa propria Antonio Pellizoni, cognato di Margherita e con molta probabilità tutore dei beni dei figli della donna[64]. La seconda calunnia che Mussino accredita a Margherita sarebbe l'aver definito « meretrici » Leoneta e Caterina. Secondo quanto sosteneva Margherita, il Pollastro e le due *meretrices* avrebbero consapevolmente allontanato la persona che la legava a quegli stessi beni, in modo tale da rimanerne gli unici beneficiari. A rendere esplicito questo punto concorre il millantato possesso di diritti legali sui beni in questione che Margherita giura di possedere. Nella sua denuncia, Mussino accusa la controparte di non avere i documenti comprovanti i diritti sulla proprietà e chiede che Margherita

terni momenti di scontro violento a lunghe fasi di negoziazione »: A. Zorzi, *« Ius erat in armis ». Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, p. 614. Sui medesimi temi, l'autore ritorna anche in Id., *Pluralismo giudiziario e documentazione: il caso di Firenze in età comunale*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. Chiffoleau, C. Gauvard e A. Zorzi, Roma 2007, pp. 125-187; Id., *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo stato territoriale*, Firenze 2008, pp. 91-120, 124-132, 165-167.

64 Nella seconda accusa, la donna affermò di aver pieno diritto « in domum uxoris dicti Mussini, quod ipsos Mussinum et uxorem omnino depellant a dicta domu. Et eciam dictam Margaritam dixit eidem Mussinno quod ipsa habuit unum lectum et certa massaricia quod fuerunt dicti Antonii Pellizoni et si filii dicte Margarite potuerint venire in etate bene possint habere potenciam » (Archivio Storico della città di Torino, *Liber Malleficiorum* 1382-1383, f. 87r).

venga punita per aver detto il falso e per le pesanti ingiurie pronunciate nei confronti della moglie e della cognata. Margherita, interrogata, ammette di aver pronunciato le ingiurie. A riprova dei diritti che le spettavano, elenca nuovamente i beni oggetto della disputa, di cui si dice certa di entrare in possesso. Il giudice la condanna a 5 soldi *de verbo iniurioso*.

Il secondo processo si sviluppa dall'accusa incrociata che la donna presenta in tribunale lo stesso giorno. Secondo la denuncia, Mussino la avrebbe spinta contro il muro di casa propria tirandola per i capelli e le avrebbe detto che se fosse stata un uomo, l'avrebbe « passata per la spada ». Mussino ammette di aver strattonato la donna (non per i capelli, bensì per il cappuccio della veste) e di non aver agito in casa, ma sulla via pubblica. Secondo la testimonianza dell'imputato, non ci sarebbe stata alcuna minaccia di morte, bensì una richiesta di chiarimento sulla natura delle ingiurie che la cognata aveva pronunciato nei suoi confronti. Mussino non è preciso, e il suo atteggiamento reticente gli costa una condanna a 20 soldi « quia malo modo cepit per capucium »[65]. Con il terzo processo (istruito due giorni dopo gli altri due) si ritorna al cuore della vicenda, ossia la proprietà della casa e dei beni ad essa collegati. Ad accusare nuovamente Margherita per le medesime ingiurie di cui l'aveva precedentemente accusata Mussino, è Caterina Pellizoni. Secondo quanto riporta la giovane, Antonio non sarebbe stato scacciato, ma si sarebbe allontanato di sua spontanea volontà.

La testimonianza dell'accusatrice sembrerebbe quasi suggerire un volontario atto di rinuncia ai beni da parte del fratello. Inoltre, per rincarare la dose, aggiunge che l'essere chiamata meretrice ledeva il suo onore e la sua buona fama, soprattutto ora che stava per sposarsi. Difendendosi dalle ingiurie pronunciate da Margherita, Caterina afferma che all'epoca in cui Antonio se ne era andato di casa lei non avrebbe mai potuto esercitare il mestiere di prostituta perché troppo giovane e perché persona di buona reputazione [66]. Lo stesso giorno Leoneta accusa ancora Margherita confermando *per omnia* quanto riportato dalla sorella e informando le autorità

[65] Op. cit., f. 88r.

[66] « quando dictus Antonius se a Taurino separavit, non erat in etatis unde posset esse meletricem, nec talia inhonesta de eius persone facere » (op. cit., f. 89r).

della decisione di suo marito di espellerla di casa a causa del discredito che l'aveva colpita [67]. Questo processo si conclude con una nuova condanna di Margherita a 10 soldi per ambo le ingiurie denunciate da Caterina e Leoneta. Nessun'altra fonte definisce meglio i termini della causa; dai conti della castellania ricaviamo infine la notizia della remissione totale delle multe inflitte a Margherita e dell'incasso effettivo di quella comminata a Mussino [68].

Le strategie inquadrano sia il comportamento delle persone in giudizio sia le modalità usate per arrivare alla soddisfazione dei propri interessi, in questo caso i beni in condivisione. È importante soffermarsi nuovamente sull'uso strumentale rappresentato dalle accuse per ingiurie. L'oggetto della disputa viene di volta in volta adattato al contesto dell'accusa. Le ingiurie servono per diffamare la controparte mettendone in luce quelle caratteristiche tali per cui non erano degne di entrare in possesso dei beni. Margherita addita infatti le due donne Pellizoni come meretrici, quindi persone di *mala fama* e non meritevoli di alcun diritto, e Mussino come un uomo violento e senza scrupoli. Leoneta, Caterina e Mussino tentano invece di far cadere il discredito su Margherita in quanto calunniatrice. Il piano del discredito è comune: l'attacco alla fama della persona.

I due esempi mostrano come la rielaborazione del reato (specie dell'ingiuria) condizionava il processo e il suo svolgimento e spesso ne determinava l'esito (una condanna), nella misura in cui forniva alle parti – soprattutto nei processi accusatori – le informazioni sufficienti per costruire accuse che colpissero l'avversario senza dover motivare più di tanto l'offesa. Il reato d'ingiuria era quindi funzionale ai fini processuali delle parti: se all'accusatore offriva il pretesto per portare in tribunale il convenuto, a quest'ultimo il carattere generico dell'accusa, permetteva di poter improntare una difesa sulla ridefinizione dei termini di colpevolezza o sul rilancio incrociato della medesima accusa. Alle autorità, invece, permetteva di diri-

[67] « Eodem die Leoneta, filia dicti Bartolomei et uxor Mussini Pollastri de Taurino, cum voluntate eius viri et cum iuramento accusat dictam Margaritam ut in supradicta accusa et lacrimabile denuncia continetur, salvo quod non esse ad maritandum, sed dictus Mussinus eius vir eam voluit depellere extra domum » (l. cit.).

[68] Archivio di Stato di Torino, Camerale, Conti della castellania di Torino, art. 75, p. 1, m. 7, rot. 46 (1383-1384).

mere una disputa che – proprio per il suo carattere privato – poteva essere risolta *sommaliter* e *sine strepitu*. In un sistema quasi circolare, la giustizia del principe creava dei modelli entro cui convogliare i comportamenti degli attori sociali.

In conclusione, nelle ammissioni emerge quindi una pratica che rinvia alla difesa operata dagli imputati. Proprio per questo motivo non può essere pensata come un'ammissione piena nel senso giuridico del termine – che si otteneva (come abbiamo visto) con la confessione sotto tortura – bensì come un'ammissione parziale [69]. Che l'ammissione non fosse una confessione piena lo sappiamo grazie all'incrocio delle terminologie impiegate dalle fonti. Lo dimostra, ad esempio, il caso di Murino *vacherius* inquisito nel dicembre del 1379 per blasfemia. Il testo dell'interrogatorio è emblematico da questo punto di vista: « et ita dictus Murinus confessus fuit » [70]. Nelle fonti torinesi l'ammissione parziale non si accompagna mai all'uso della forza da parte dell'autorità giudicante e soprattutto non può essere definita una confessione perché non provava direttamente l'intero fatto giudiziario, ma solamente una parte di esso. Si trattava naturalmente di quegli elementi ritenuti più idonei dagli imputati per costruire la propria difesa correttamente. Inoltre, l'ammissione parziale non sottintende « la rinuncia a far valere le proprie ragioni » [71] come invece la avveniva con la confessione. Quando si innescavano i meccanismi della confessione e della tortura, anche gli atti del processo assumevano un formulario diverso.

Alla questione della verità ricavata dalle ammissioni, rispondiamo che l'ammissione forniva gli elementi più verosimili, che ben si adattavano alle esigenze dei rappresentanti del principe in città, i quali avevano il deli-

[69] Sulla confessione come prova in giudizio si veda il contributo fondamentale di J. CHIFFOLEAU, *Sur la pratique et la conjoncture de l'aveu judiciaire en France du XIII^e^ au XV^e^ siècle*, in *L'aveu. Antiquité et Moyen Âge* , Roma 1988, pp. 341-380; ID., *Dire l'indicibile. Osservazioni sulla categoria del « nefandum » dal XII al XV secolo*, in *La parola all'accusato* cit., pp. 42-73; MARCHETTI, *Testis contra se* cit., pp. 27-87; M. VINCENT-CASSY, *Dottrina e pratica dell'interrogatorio nella Francia del XIV secolo: Jacques d'Abeiges e il « Grand Coutumier »*, in op. cit., pp. 85-101; J. C. MAIRE VIGUEUR, *Giudici e testimoni a confronto*, in op. cit., pp. 105-123.

[70] Archivio Storico della città di Torino, *Liber Malleficiorum* 1379-1380, f. 20v.

[71] MARCHETTI, *Testis contra se* cit., p. 29.

cato compito di *facere iusticiam* in un contesto sociale non sempre favorevole o disposto ad accettare la rigidità che avrebbero voluto fare osservare gli statuti.

L'ammissione parziale di colpa si lega nella sua duplice veste di strategia e prova all'elemento probatorio principe dei sistemi giudiziari di Antico Regime, cioè la *fama*. Nella stragrande maggioranza degli episodi censiti, le ammissioni di colpa, presenti anche nella soluzione « compositoria », definiscono sempre un comportamento delle parti che mira a difendere la *bona fama* e l'*honor* personale dell'imputato, mettendo a nudo il tessuto di relazioni umane in cui questo si trova ad agire. Il motivo per cui proprio i reati che rinviano alla sfera dello scontro interpersonale erano quelli comunemente più ammessi ci riporta alla dimensione sociale insita nell'ammissione. E in modo particolare proprio verso il concetto di onore, che come abbiamo detto, era l'aspetto chiave del sistema probatorio medievale, quello verso cui convergono gli sforzi di accertamento del giudice.

È soprattutto la fama della persona che gli imputati insistono strenuamente a salvaguardare. Dal punto di vista dei reati, l'ingiuria intacca fortemente la fama della persona, la rende ostile agli occhi della collettività, ne può compromettere l'esistenza. La cattiva fama apparteneva al mondo della povertà e dell'estraneità; l'onore rappresentava – e in molte società ancora oggi rappresenta – l'elemento portante della buona fama. L'aspetto che più di ogni altro permetteva di non ricadere nella categoria di marginalità che avrebbe inevitabilmente escluso l'individuo dai suoi diritti civili [72]. Tra i diritti negati, poteva essere loro esclusa « la possibilità di pre-

[72] Sul sistema probatorio dell'inquisizione e sul ruolo della fama come agente discriminante all'interno del processo *ex officio*, la storiografia ha prodotto negli ultimi anni numerosi studi di grande importanza. A tale proposito si vedano G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 2007, pp. 43-79; Vallerani, *I fatti nella logica del processo medievale* cit., pp. 665-693; Id., *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori* in *L'enquête au Moyen Âge*, a cura di C. Gauvard, Roma 2004, pp. 439-494; Id., *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna 2007, pp. 93-113; J. Théry, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII-XV siècle)*, in *La prouve en justice de l'Antiquité à nos jours*, a cura di B. Lemesle, Rennes 2003, pp. 119-147; F. Migliorino, *Fama e Infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.

sentarsi in pubblico come testimoni o accusatori »[73] ponendo i soggetti al di fuori della società urbana. Nella pratica giudiziaria il tentativo di difendere la propria reputazione si avverte con chiarezza proprio nel momento dell'interrogatorio, quello cioè in cui poteva ridimensionare il contesto dell'accaduto. Come abbiamo detto, tentando di sgravare le accuse più serie (il porto d'armi non autorizzato, il ferimento ecc...), il reo ammetteva di aver risposto a una provocazione che intaccava seriamente il proprio onore personale. Difendere la propria integrità morale diventava talmente importante da indurre il reo ad ammettere la propria colpa, talvolta addirittura pienamente[74]. I casi di piena ammissione di responsabilità sono pochi e tutti ascrivibili a conflitti interpersonali molto forti. E questo è tanto più vero nelle accuse per ingiurie e danni dati, dove l'ammissione è funzionale alla richiesta dell'attore di difendere la propria posizione di fronte all'avversario odiato, oppure di rivendicare con grande determinazione una proprietà. In questi processi, il convenuto si faceva invece forte dell'ammissione, per definire come provocazioni le accuse dell'attore, in un gioco incrociato di attacco e difesa, nel quale il confronto veniva nuovamente riproposto in un'arena sorvegliata dal giudice.

[73] TODESCHINI, *Visibilmente crudeli* cit., p. 66.

[74] Tra i casi di ammissione piena, si segnala l'esempio di Antonio de Giraudeto, accusato nell'aprile del 1383 da una certa Antonia, moglie di Francesco di Castiglione per aggressione senza sangue. L'accusa è doppia e denuncia anche l'estensione del conflitto ai figli dei litiganti. Nella rissa, il figlio della donna sarebbe stato colpito da Gerardo, figlio di Antonio. Nella deposizione di Antonio de Giraudeto (l'unica riportata nonostante la segnalazione di ben quattro testimoni), egli ammise « quod ipse percuxit dictam Anthoniam duobus vicibus seu duobus itibus de pugniis super spatulis et sibi Anthonie dixit puta et rufiana semel. De aliis dicit se non esse cuplabilem ». L'*aliis* si riferisce alle accuse che vedono probabilmente implicato suo figlio. Come si vede molto bene, l'astio alla base del conflitto – testimoniato da una prima accusa incrociata sporta nei confronti della donna per ingiurie – giustificava pienamente, secondo il punto di vista di Antonio, il proprio comportamento e le percosse. L'uomo venne multato a 40 soldi per aggressione senza sangue, ma l'ammissione aveva proprio il compito – fallito – di portare come giustificazione dell'aggressione la difesa del proprio onore. Il caso è in Archivio Storico della città di Torino, *Liber Malleficiorum* 1382-1383, ff. 77r-78r.

V.

La pena e la sua contrattazione

Le condanne rappresentano dunque la sentenza più diffusa nel tribunale torinese. Ma Il sistema giudiziario sabaudo si presentava come un organo unicamente repressivo? E ancora, tale giustizia non lasciava spazio all'iniziativa delle persone? Per rispondere a questi quesiti, dobbiamo partire anzitutto con la considerazione che nonostante l'innegabile numero delle condanne, queste si presentino tutte pecuniarie (sono rarissimi i casi di pene corporali) e che nella maggioranza dei casi subivano un livellamento dell'onere della pena al termine del processo. L'obiettivo di questa sezione del nostro lavoro intende studiare quali fossero in concreto le soluzioni aperte che i cittadini di Torino potevano sfruttare per evitare, o perlomeno ridurre, l'entità della pena loro comminata.

In tal senso, la situazione offerta dal caso torinese si inscrive nell'ottica storiografica relativa al pluralismo dei sistemi di risoluzione delle dispute. Questa concezione della giustizia di Antico Regime, reagisce a un vecchio paradigma storiografico che interpretava piuttosto supinamente la giustizia degli stati regionali o nazionali nascenti, inflessibile e cieca ad ogni forma di accomodamento. Secondo i nuovi modelli, non si può parlare di un unico modo di intendere e praticare la giustizia: i sistemi sono diversi e si integrano l'un l'altro. Secondo gli studi di Simona Cerutti, questa pluralità di sistemi normativi, « che spesso si sommano, non ricercano l'imparzialità del giudizio, ma piuttosto il consenso fra le parti, [...] la domanda rivolta alle istituzioni non è la richiesta di risoluzione di un conflitto, bensì ne sfrutta i molteplici impieghi all'interno del conflitto stesso; [...] nelle società di Ancien Règime, la pluralità delle culture giuridiche attraversa i gruppi sociali »[75]. Come abbiamo già ricordato in più occasioni, Le fonti giudiziarie inoltre dimostrano una certa elasticità del processo medievale nello sfruttare tutti gli elementi a disposizione: dall'accettazione della vendetta alla pace privata stipulata dal notaio, dal ritiro dell'accusa alla pena.

[75] S. Cerutti, *Giustizia sommaria, Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano 2003, p. 19.

Il sistema plurale di risoluzione delle dispute si muoveva anche a Torino in quest'ambito e creava un nuovo linguaggio giudiziario capace di rispondere a più livelli a una domanda forte di mediazione sociale. Tra le forme di ricomposizioni delle liti più diffuse, si segnalano anzitutto le già citate *compositiones*, l'istituto dell'appello e le numerosissime remissioni di pena attestate per tutto l'arco cronologico preso in esame e oltre, nei rotoli dei conti di castellania.

1. *L'istituto dell'appello*

Tra i principali strumenti messi a disposizione degli imputati ritenuti colpevoli in prima istanza al termine di un processo, lo statuto di Torino in armonia con la legislazione sabauda [76], prevedeva l'appello al vicario. Si tratta di due rubriche consecutive che modulano le richieste di appello a seconda della gravità del reato e dell'entità della pena ad esso correlata. La rubrica 20 stabiliva la procedura d'appello per reati puniti con una pena uguale o superiore ai 100 soldi. Se il reo – ormai condannato in prima istanza dal giudice – avesse voluto appellarsi, lo poteva fare presso la curia vicariale entro dieci giorni. Il vicario – o una curia appositamente preposta al riesame della sentenza se questi fosse assente da Torino – era tenuto *bona fide e sine fraude* ad esaminare la causa entro un termine massimo di 40 giorni. Durante i primi trenta era ascoltata la parte condannata *de iure suo*; dopo di che, nei restanti 10 giorni veniva emessa una nuova sentenza che poteva confermare o annullare la pena data in prima istanza. Se una delle parti riteneva necessario un secondo grado di appello fuori dalla curia vicariale della città, poteva presentare domanda « tamen citra montes, in

[76] La legislazione statutaria sabauda intervenne a regolamentare l'istituto dell'appello. A tal proposito si vedano *Gli statuti di Amedeo VI dell'anno 1379*, a cura di C. Nani, in « Miscellanea di storia italiana », 2ª s., 22 (1884), p. 291, rubrica 10; *Gli statuti di Amedeo VIII di Savoia del luglio del 1403*, a cura di G. C. Buraggi, in « Memoria della Reale Accademia delle Scienze di Torino », 1942, p. 20, rubrica 40; *Gli statuti di Amedeo VIII duca di Savoia del 20 luglio 1423*, a cura di G. C. Buraggi, in « Memoria della Reale Accademia delle Scienze di Torino », 1907, p. 27 sg., rubriche 4 e 6. Anche i *Decreta Sabaudia Ducalia* del 1430 dedicano una rubrica all'istituto dell'appello. A tal proposito, si veda la loro trascrizione parziale in L. Chevailler, *Recherches sur la pénétration du droit romain en Savoie du XIII e au XVIII siècle. La législation et la jurisprudence*, Annecy 1953, rubrica 141, p. 388.

terra ipsius Domini Comitis »[77], e non altrove. In ultimo la rubrica esclude la possibilità di appello per sentenze inferiori ai cento soldi che riguardino « questioni ordinarie », termini coi quali ci si riferisce con molta probabilità a sentenze del tribunale civile.

La rubrica successiva definisce con rigore la possibilità di poter richiedere al giudice o ai rettori entro dieci giorni dalla condanna, un riesame del caso per chiunque fosse stato multato « occaxione alicuius maleficii seu risse vel accusationis, inquisitionis vel denuntiationis alicuius »[78] ad una pena pecuniaria il cui valore ammontasse tra i 20 e i 40 soldi. Nel testo statutario il giudice è tenuto a fornire dei *cognitores non suspectos*, i quali debbono esaminare l'entità della pena a spese naturalmente del condannato. Il responso veniva emesso entro altri dieci giorni. Il testo di legge stabiliva che se l'ammontare della pena fosse cresciuto, allora il condannato poteva ricorrere a un secondo grado di appello, direttamente al vicario, entro tuttavia altri dieci giorni dalla lettura del bando. Come nel caso precedente, il vicario doveva istruire una curia non sospetta che avrebbe valutato il caso in 40 giorni. Il reo che intendeva procedere in appello avrebbe dovuto provvedere al pagamento di una somma di 12 denari *pro libra*, cifra che il giudice riceveva nei casi di revisione di cause ordinarie. Se entro il termine fissato, non si fosse arrivati a un verdetto, la sentenza rimaneva invariata, ma non si escludeva la possibilità di un'ulteriore istanza di appello presso la curia di Chambéry. In entrambe le rubriche, non era previsto il passaggio della causa d'appello presso la curia degli Acaia a Pinerolo, segno dell'interesse di Amedeo VI a fare rientrare la legislazione del comune torinese nell'ambito territoriale sabaudo a tutti gli effetti.

Come si vede, la procedura era lunga e fatta di passaggi costosi che rischiavano di ritardare troppo la soluzione di un processo. Come strumento di mitigazione della pena, l'istituto d'appello risultava certamente il meno accessibile e soprattutto il meno sicuro. Non era infatti scontato che la sentenza, una volta rivista dal vicario o ancora dal consiglio di Chambéry, portasse a un'assoluzione. Proprio per questo motivo sono poco più di una decina i casi di appello testimoniati dalla documentazione del

[77] *Gli statuti del comune di Torino* cit., p. 27.
[78] Op. cit., p. 28.

comune di Torino, soprattutto dai conti della castellania, mentre non si fa alcun accenno a tale pratica nei registri giudiziari.

Dall'incrocio delle due fonti, tuttavia è possibile seguire il percorso di una causa che terminata con una sentenza di condanna, prosegue con una richiesta d'appello al vicario e trova una soluzione in seguito all'intervento grazioso del principe d'Acaia, anziché con una rinnovata domanda d'appello presso il consiglio di Chambéry. Si tratta del processo tra Tommaso Delfino e Antonio Malcavalerio[79]. Nei conti della castellania del 1383 si legge che la multa inflitta a Tommaso « non computat quia dictus Thomenus appellavit a dicta condepnacione et eius appellacionem prosequitur ut dicit sed iniungitur sibi quatenus finita appellacione bannum exigat pro domino »[80]. La remissione del principe d'Acaia per lo stesso reato si trova invece nel conto del 1386, in cui Tommaso ottenne la piena cancellazione della pena[81].

Tommaso Delfino sceglie la procedura d'appello anche in un'altra occasione. Nel 1384 era stato condannato – come abbiamo già ricordato – a 600 lire per la redazione di un *instrumentum* falso contro Pietro Granerio. L'elevato valore pecuniario e l'impossibilità, come vedremo, di ricorrere all'istituto compositorio per questo tipo di reato, spinge nuovamente Tommaso a presentare domanda d'appello. In questo caso Tommaso ottiene l'assoluzione piena dal bando[82]. Non sempre però il vicario o la curia da lui nominata annullavano completamente l'entità della pena. Nel caso di Giorgio figlio di Tommaso de Pertuxio – condannato per stupro – il vicario e Ribaldino Beccuti *legum doctor* avevano ridotto solamente la sentenza di condanna. Si era trattato tuttavia di un livellamento notevole dell'entità della pena che passò da 40 lire a 10 soldi[83]. Ulteriori casi di richiesta di

[79] I documenti relativi al processo di Tommaso Delfino e Bertolino Malcavalerio sono in Archivio Storico della città di Torino, *Liber Malleficiorum* 1382-1383, ff. 65r-69r.

[80] Archivio di Stato di Torino, Camerale, Conti della castellania di Torino, art. 75, p. 1, m. 7, rot. 46 (1383-1384).

[81] Archivio di Stato di Torino, Camerale, Conti della castellania di Torino, art. 75, p. 1, m. 7, rot. 47 (1384-1386).

[82] L. cit.

[83] L. cit.

appello si incontrano ancora negli anni successivi al 1390; tra questi vale la pena di segnalare la richiesta d'appello fatta da Filippo Beccuti, condannato a 60 soldi per danni dati [84]. Nel caso specifico si sa che l'*iter* d'appello si era trascinato ben oltre i 40 giorni canonici. Infatti troviamo menzione della mancata soluzione di tale procedura nel rotolo successivo [85], ma proprio Filippo aveva ritenuto necessario nel 1398 istruire un nuovo procedimento d'appello, questa volta per il reato di gioco d'azzardo [86]. Di tale procedimento non si riesce a ricostruirne la fine, ma un dato interessante balza agli occhi: essendo una procedura costosa, non è un caso che venga richiesta – nella maggior parte dei casi – da individui (nobili o ricchi popolari) che si potevano permettere il pagamento della revisione processuale.

2. *La compositio*

Per cogliere appieno il significato delle composizioni, occorre soffermarsi sulla loro natura giuridica. La *compositio* – lo abbiamo già ricordato – è una forma di patteggiamento tra un imputato ritenuto colpevole in prima istanza e l'autorità vicariale o castellana. Il potere di comporre con i rei era concesso ai castellani e ai vicari direttamente dal principe sabaudo, il quale lasciava loro un certo margine di discrezionalità. A tal proposito, occorre riprendere il testo dei conti della castellania di Torino che attesta i compiti del vicario a riguardo: « componere super quibuscumque criminibus et delictis tam commissis quam in postero committendis durante tempore sui officii a quibusdam personis ulteriori modo quo poterit » [87]. Si tratta della definizione forse più nitida di quello che rappresentava la composizione in ambito processuale. Al termine della negoziazione della pena, veniva fissata una cifra che il reo era tenuto a pagare – nelle città piemontesi – all'ufficio della clavaria. Il pagamento della multa ve-

[84] Archivio di Stato di Torino, Camerale, Conti della castellania di Torino, art. 75, p. 1, m. 7, rot. 50 (1385-1390).
[85] L. cit., rot. 52 (1392-1394).
[86] L. cit., rot. 54 (1398-1401).
[87] L. cit., rot. 46 (1383-1384).

niva registrato successivamente nella rubrica dei *banna concordata* all'interno dei rotoli dei conti della castellania.

Un punto su cui occorre insistere da subito riguarda il momento del patteggiamento, che l'analisi dei registri giudiziari ha permesso di cogliere con maggior chiarezza [88]. La questione si riprenderà più avanti nel dettaglio; ora quel che bisogna sottolineare è che la *compositio* interveniva dopo l'emanazione della sentenza e non interrompeva mai il processo. Questa conclusione porta una novità nel panorama storiografico relativo all'amministrazione della giustizia nei territori dei conti di Savoia. Infatti, i lavori della storiografia sabauda relativi al temi della giustizia [89] sono stati condotti in passato, prevalentemente, sui conti delle castellanie (sia cisalpine che di area francese) e mai sull'analisi di registri giudiziari. Secondo questi studi – a partire da quelli fondamentali di Étienne Dullin – i *banna concordata* contenevano gli elenchi delle multe il cui ammontare era stato

[88] Come dimostra l'incrocio tra i registri giudiziari di Torino del 1383 con i *banna* coevi contenuti nei conti di castellania (il rotolo 46). Purtroppo non sono molti i nomi che ricorrono in entrambe le fonti. Il fatto è dovuto principalmente alla redazione dei rotoli dei conti che registravano i soli *banna* incassati dall'ufficio della clavaria anno per anno. I rotoli conservati presso l'Archivio di Stato si riferiscono a rendiconti che abbracciano anche dei trienni e che quindi non possono definirsi completi. Il rotolo 44 relativo agli anni 1378-1380 ad esempio non riporta che una veloce rubrica di banna concordata nelle quale non si riscontra alcuna corrispondenza con le composizioni dei registri giudiziari.

[89] Gli studi di storia criminale e giudiziaria si sono dedicati principalmente a una lettura in chiave tipologica dei conti con l'intento di costruire un elenco dei reati maggiormente diffusi nei centri delle castellanie sabaude. In seconda battuta, l'interesse degli studi si è diretto al confronto tra i conti e gli statuti dei diversi centri urbani e rurali che componevano il mosaico delle castellanie per valutare la rispondenza tra l'intento normativo e l'attuazione giudiziaria della norma. Per quanto riguarda gli studi sui conti di castellania in una prospettiva giudiziaria, si vedano: DULLIN, *Les châtelains* cit.; CONSTANT, *La justice dans une châtellenie savoyarde* cit., p. 338 sgg.; R. COMBA, *« Apetitus Libidinis Coherceatur »* cit., pp. 529-576; DUBUIS, *Comportamenti sessuali nelle Alpi* cit., pp. 577-607; G. S. PENE VIDARI, *Sulla criminalità e sui bandi del comune di Ivrea*, in « Bollettino storico- bibliografico subalpino », LXVIII (1970), pp. 157-211; N. CARRIER, *Les communautés montagnardes et la justice dans les Alpes nord occidentales à la fin du Moyen Âge*, pp. 89-118; C. BURZIO, *Il principe, il giudice, il condannato*, Cuneo 1990; CARRIER, *Une justice pour rétablir la « concorde »* cit.; ID., Les communautés montagnardes et la justice cit., pp. 89-118; LEHMANN, *La répression des délits sexuels* cit. Per quanto riguarda la storia di Torino tra il XIV e il XV secolo, anche Alessandro Barbero ha preso in esame i conti della castellania per ricostruire gli orientamenti economici delle principali famiglie dell'oligarchia cittadina, per tracciarne i profili prosopografici e – cosa per noi di notevole importanza – al fine di delineare i contorni della criminalità in città.

« concordato fra l'autore del reato e il vicario o il suo giudice » – e questo è vero – ma vedevano in esso un mezzo tramite cui il reo evitava il confronto processuale [90]. Come avremo modo di vedere, la composizione non fermava il processo, bensì interveniva in una fase successiva e soprattutto dopo l'interrogatorio dei rei, mai prima. Questi studi, invece, hanno il grande merito di aver per primi cercato una spiegazione alla *compositio* e testimoniano l'ampia diffusione della composizione come elemento strutturale della giustizia di area sabauda.

Il sistema risolutivo della *compositio* è molto diverso rispetto dai casi italiani conosciuti, dove per « composizione » o « concordia » si intende quasi sempre la pace fra le parti. Da un punto di vista giuridico, la differenza tra composizione e pace distingue i livelli di intervento diretto riservati alle parti e alla loro capacità contrattuale. Come ha giustamente osservato Nicolas Carrier, « il ne s'agit pas d'une *compositio* fixée au terme d'une transaction entre les parties, mais d'une *satisfactio*, dont le montant est établi par le châtelaine, ou encore, dans certains villes pourvues des franchises, par un conseil de prud'hommes » [91].

Le fonti del diritto torinesi e di area sabauda sono molto precise nel definire il ruolo delle parti nelle trattative per portare a termine un conflitto: la *concordia inter partes* riguarda un atto di pace, mentre la composizione avveniva unicamente in seguito a una trattativa di mediazione che escludeva la parte lesa, rappresentata dall'autorità vicariale o castellana. Nella rubrica 209 degli statuti di Torino, dedicata all'omicidio, la *concordia* è intesa nel senso della pace siglata tra le parti e viene evocata come un atto valido perché approvato dal *dominus*, ma soprattutto dagli eredi della vittima. La pace nei casi di omicidio o aggressione con sangue, rappresentava l'unica via concessa al reo per uscire dal bando [92]. La redazione statu-

[90] COMBA, *« Apetitus libidinis coherceatur »* cit., p. 538 in nota e DUBUIS, *Comportamenti sessuali nelle Alpi* cit., p. 581.

[91] CARRIER, *Une justice pour rétablir la « concorde »* cit., p. 247. Il testo specifica anche l'ammontare fissato per legge: « Certains chartes des franchises (Evian, Sembrancher, Moudon ecc...), fixant même le montant de la *satisfactio* à proportion de celui du ban, généralement entre le tiers et la moitié de ce dernier » (l. cit., in nota). Lo stesso autore affronta nuovamente il discorso sulla composizione in area sabauda – con particolare riguardo alle comunità montane – in *Les communautés montagnardes et la justice* cit., pp. 89-118.

[92] La rubrica prevede l'applicazione della condanna a morte secondo gli *iura romana* e venga posto al bando per omicidio « de quo banno exire non possit nisi prius cum domino

taria di Amedeo VIII del 1419 dedica due rubriche alla pace tra le *partes*, sottolineando il ruolo attivo del giudice, spinto ad incentivare questa forma di negoziazione giudiziaria [93].

La pace, nei nostri registri, è presente solo nel caso della faida fra Giovanni e Filippo Beccuti nel 1383 e *mitiga* – secondo il linguaggio della fonte – l'entità della condanna, senza tuttavia interrompere il processo.

Dal punto di vista giuridico la *compositio* non è sempre definita limpidamente così come suggerisce la pratica. Nelle diverse redazioni statutarie sabaude si hanno infatti numerose attestazioni della composizione. Queste raccolte di leggi a volte si limitano a proibirla, altre volte la menzionano quando devono descrivere i compiti del castellano. Anche se questa soluzione risulta la più diffusa, gli statuti sabaudi non se ne occupano mai direttamente e non delineano con precisione l'*iter* attraverso il quale il reo patteggiava con le autorità.

Il primo testo statutario a menzionare la *compositio* è quello di Edoardo V del 1325. Nella prima rubrica dello statuto la composizione viene tas-

et heredibus interfecti se concordaverit » (*Gli statuti del comune di Torino* cit., p. 96, rubrica 209). Sul tema della pace « privata » siglata da due o più parti in conflitto, alla sua ambigua formulazione giuridica – già a partire dal secolo XII – si rinvia agli studi fondamentali di A. Padoa Schioppa, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, in « Studia Gratiana », 20/II (1976), pp. 269-287; Id., *Delitto e pace privata nel diritto lombardo. Prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia d'Europa* (Atti del convegno di Varenna, Varenna 12- 15 giugno 1979), Milano 1980, pp. 557- 578 (ora anche in Id., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 209-250). Sull'applicazione pratica della pace in un contesto comunale si vedano soprattutto M. Vallerani, *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, in « Quaderni Storici » 101 (1999), pp. 315-353; Id., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia* cit., pp. 31-33 e 99-105. Per venire a studi che raggiungono il nostro periodo, s veda M. Della Misericordia, *Giudicare con il consenso. Giustizia vescovile, pratiche sociali e potere politico nella diocesi di Como nel tardo medioevo*, in « Archivio Storico Ticinese », XXXVIII 130 (2001), pp. 179-218. O ancora si veda N. Offenstadt, *Interaction et régulation des conflits. Les gestes de l'arbitrage et de la conciliation au Moyen Âge*, in *Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaire au Moyen Âge*, a cura di C. Gauvard e R. Jacob, Paris 2000, pp. 201-229. Per la prima età moderna, si veda invece M. Bellabarba, *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia* cit., pp. 189-216.

[93] Si tratta della rubrica 5 del testo statutario, rubricata col titolo: « Quod durantibus compromisso instancia non currit» e della rubrica 7, rubricata invece con il titolo: *« Interlocutoria semper potest revocari et numquam transsit in rem iudicatam quo ad iudicem vel partem »*. A tal proposito si vedano *Gli statuti di Amedeo VIII duca di Savoia del 20 luglio 1423* cit., pp. 28-29.

sativamente proibita, pena il pagamento di una multa comminabile all'ufficiale che l'avesse praticata [94]. L'interdizione non ebbe gli effetti desiderati e nella redazione di Amedeo VI del 1379, la composizione è consentita ad esclusione dei crimini passibili della pena di morte [95]. Il testo di questo statuto fu ripreso con i medesimi termini nella prima delle tre raccolte di leggi emanate da Amedeo VIII risalente al 1404 [96]. Il testo arricchisce la versione del 1379 con la rubrica successiva in cui vengono precisandosi nuove tipologie di reato per cui il castellano non poteva contrattare la pena con l'autore del crimine: la creazione di *falsa instrumenta et scriptura* e la falsa testimonianza. I *Decreta Sabaudia Ducalia* – che avviano nel 1430 il riordino amministrativo dei dominii – prendendo atto della diffusione strutturale della composizione sia nelle città sia nelle comunità rurali, confermano tale prassi, insistendo altresì nella limitazione della *compositio* a quei crimini che non prevedessero la pena di morte o supplizi corporali [97].

Nel caso del comune piemontese, l'argomento *compositio* è accennato in due rubriche solamente che però non riguardano la figura del vicario [98]. Di *compositio* in senso stretto si parla infatti nella rubrica 82, relati-

[94] « Primo quod inhibeatur omnibus ballivis iudicibus et castellanii [...]ne ipsis aliquas composiciones super excessibus, qulescumque sint faciant per se vel per alium, quod si fecerunt, compositio nullius sit ». Il testo dello statuto di Edoardo V il Liberale è riportato in CHEVAILLER, *Recherches sur la pénétration du droit romain en Savoie* cit., p. 360.

[95] « Item quod castellani non possint aliquam concordiam super criminibus facere vel recipere nisi durantibus assisiis et tunc vel aliis temporibus iudex et castellanus simul presente procuratore si sit in loco, et quilibet ipsorum registret concordias et declarationes, et clericus curie in papiro super inquisitionem propria manu notet. Nulla tamen concordia per quemamque fiet nisi prius inquisitio in libro curie redacta fuerit. Nulla eciam concordia fieri possit de crimine ex quo mors veniet inferrenda ». (*Gli statuti di Amedeo VI di Savoia dell'anno 1379* cit., p. 279, rubrica 46 dal titolo significativo di « De concordiis super criminibus et de castellano »).

[96] Cfr. *Gli statuti di Amedeo VIII di Savoia del 31 luglio 1403* cit., p. 17.

[97] « exceptis criminibus maioribus et super quibus composiciones admittendi per statuta nostra dictis ballivis et castellanis est interdicta facultas, in quibus per diligentes inquisitiones et procesus prout inquiri volumus et iubemus » (il testo relativo alle *compositiones* nei *Decreta* – di cui purtroppo non si dispone di un'edizione completa – è in CHEVAILLER, *Recherches sur la pénétration du droit romain en Savoie* cit., p. 394).

[98] In armonia con quanto ha dimostrato Nicolas Carrier per i domini sabaudi oltremontani, per cui i testi di legge testi di legge, sufficientemente precisi nel delineare le singole tappe della procedura, « n'abordèrent qui en passant ce dernier point, dont l'occurrence est pourtant si grande », gli articoli sulla composizione « veillant principalement à limiter les abus des châtelaines » (CARRIER, *Une justice pour rétablir la « concorde »* cit., p. 246).

va all'adulterazione delle carni. Il testo recita: «Ita tamen quod nulla *compositio* super predictis possit fieri, vel remissio seu gratia per predictos dominos vicarium vel iudicem, sed ipsi ac clavarius, teneatur exigere penas predictas incontinenti absque alia *compositione* inde fienda, data prius deffensione per eamdem diem solummodo in qua fuerit facta accusa vel processus de predictis, post quam diem nulla defensio inde fieri possit »[99]. L'istituto compositorio è riconoscibile dall'individuazione delle figure istituzionali – le uniche – in grado di *componere*, cioè il vicario seguito dal giudice e, in loro vece, dal clavario. Infine la composizione era vietata per i crimini di brigantaggio e per il danneggiamento delle infrastrutture cittadine [100].

La pratica della giustizia desunta dai registri giudiziari manifesta a Torino un atteggiamento vicino al dettato degli statuti oltremontani, ammettendo la composizione per i reati di sangue solo in qualche raro caso (come dimostrano le Tab. 14 e 15): 7 episodi attestati nei registri e solamente 4 nei conti della castellania per un arco cronologico che giunge sino al 1390. I crimini senza sangue (soprattutto risse, aggressioni e ingiurie che sono in generale i reati più diffusi) sono quelli che tendono a risolversi maggiormente con una composizione.

Tab. 14. Reati in relazione alle compositiones (1379-1383)

REATI	COMPOSIZIONI
Reati con sangue	7
Reati senza sangue	39
Ingiurie	10
Danni dati, furti e inadempienze	5
Omicidio	1
Altro	9
TOTALE	71/364

[99] *Gli statuti del comune di Torino del 1360* cit., p. 50 sg., rubrica 82.
[100] Op. cit., p. 93 sg.

Tab. 15. I reati nei banna concordata (1378-1390)

REATI	1378-1380	1383-1384	1384-1386	1385-1390	TOTALE
Reati con sangue	–	2	2	–	4
Reati senza sangue	–	11	33	–	44
Ingiurie	–	3	3	–	6
Danni dati, furti e inadempienze	2	5	6	–	13
Omicidio	–	–	–	–	–
Altro	–	6	7	–	13
TOTALE	2	27	51	–	76

L'anomalia della presenza del giudice nel compito di *componere* – presente nella rubrica 82 dello statuto torinese – è decisamente singolare. Di fatto, nei registri, la composizione segue le regole fissate per i domini sabaudi, ed è sempre il vicario a comporre direttamente con i rei. Nei *Libri Malleficiorum* di Torino si trova sempre l'indicazione marginale – riportata come ogni sentenza a fianco della deposizione dei rei – che recita: « composuit cum domino vicario pro iure domini ad florenorum (o solidorum) x ». Il giudice non interviene mai nei *Libri Malleficiorum* tra il 1379 e il 1383. È ipotizzabile che il suo ruolo fosse di supplenza in caso di assenza del vicario, oppure di ausilio tecnico. Questo è un punto delicato; a Pinerolo ad esempio (quasi città, ma capitale dei domini dei principi d'Acaia per cui si dispone di una lunga serie di registri giudiziari), il ruolo del giudice è attivo nelle composizioni, proprio in qualità di assistente e consigliere del castellano [101].

[101] I registri giudiziari della curia di Pinerolo – tutti i *Libri inquisitionum* – sono conservati presso l'Archivio Storico del Comune di Pinerolo, cat. 18, Atti della curia, e sono divisi in faldoni che ne raccolgono un gran numero anno per anno a partire dagli ultimi decenni del Duecento. Per quanto riguarda le *compositiones*, nei registri pinerolesi il castellano (chi emette materialmente la composizione è comunque sempre il castellano) agì talvolta con l'ausilio tecnico del giudice. In un'inquisizione del 1371, si legge ad esempio : «composuit cum domino castellano ad florenos II boni ponderis de consilio domini iudicis» (Archivio Storico del Comune di Pinerolo, cat. 18, Atti della curia, fald. 897, fasc. 3, *Liber Inquisitionum* 1371, f. 19v). Inoltre, come luogotenente dell'autorità castellana o vicariale, anche il vice castellano emetteva le composizioni, ma in questo caso sempre coadiuvato dall'intervento del giudice, come dimostra un caso di inquisizione risoltasi con una composizione emesa dal vice castellano «de consilio domini iudicis». A tal proposito, si veda op. cit. f. 60r).

A volte la composizione poteva essere concessa anche dal principe o dalla principessa in assenza del consorte, come dimostrano a titolo di esempio, due casi di composizione emanate direttamente dal principe e dalla principessa d'Acaia. Nel 1356 un certo Antonio di Moncalieri, « composuit cum domino nostro principe ad solidos quadriginta [...] per litteras ipsius domini de composicione » [102]. La citazione di una lettera di composizione rinvia alla pratica delle remissioni di colpa. Si tratta di un elemento procedurale interessante che rimanda a pratiche più complesse, ma che avevano lo stesso denominatore comune: il principe. Per poter dialogare direttamente con lui, bisognava ricorrere allo strumento della lettera, anche nel caso di una composizione. Un'inquisizione del 1387 testimonia invece la spedizione della lettera alla principessa [103].

Nell'ambito dei tribunali cittadini, una volta emanata la sentenza si poteva subito comporre; e a dircelo sono le stesse scritture degli atti. Ancora in un registro di inquisizioni pinerolesi del 1355, leggiamo che la condanna a 20 soldi emessa per aggressione senza sangue viene cancellata perché il reo aveva subito composto con il castellano [104]. I documenti di Torino non sono sempre così precisi e sembrano indicare una procedura più veloce. In due casi solamente, la fonte torinese attesta la composizione in seguito ad un altro processo (*composuit cum alio processo*), ma non ne specifica l'articolazione. Non abbiamo elementi sufficienti per stabilire le fasi attraverso cui avveniva il patteggiamento. Si può, tuttavia, ipotizzare un riesame del caso appena dibattuto, vista la presenza congiunta di giudice e vicario alle udienze pubbliche. A tal proposito, possiamo avvalerci ancora di un documento pinerolese. In un'inquisizione del 1371 istruita per aggressione, il testo che indica l'avvenuta composizione specifica chiaramente come la trattativa sia intervenuta dopo l'emanazione della sentenza, cancellandone la pena [105]. Del resto anche gli statuti ribadivano che nessuna composizione potesse essere siglata se non durante le assise e solo dopo

[102] Archivio Storico del comune di Pinerolo, cat. 18, Atti della curia, fald. 899, fasc. 2, *Libri Inquisitionum* 1355-1368, f. 74r.

[103] L. cit., fald. 901, fasc.1, , *Liber Inquisitionum* 1387, f. 12r.

[104] Il testo della sentenza recita: « condempnatus ad solidos viginti, non procedit quia composuit » (L. cit., fald. 892, fasc. 2, , *Libri Inquisitionum* 1355-1368, f. 24v).

[105] « Composuit cum domino castellano Pynarolii ad florenos X boni ponderis[...]sic de eius precepto cassatus est tam pro facto principali quam pro contumacia, prout in libro condepnacionis » (L. cit., fald. 897, fasc. 3, *Liber Inquisitionum* 1371, f. 17r).

che il *clericus curie* – o nel caso torinese il clavario – le avessero trascritte nei libri della curia [106]. In un momento quindi, in cui il processo aveva superato la fase dell'interrogatorio dei testimoni e soprattutto quello del reo. A Pinerolo, un processo per rissa del 1355, termina con una composizione *specta qualitate facti* [107].

Questo punto è di notevole importanza sotto il profilo procedurale, perché dimostra la solidità di base del sistema giudiziario principesco. Nel dettaglio, la *compositio* a Torino è sempre registrata dopo l'interrogatorio dell'imputato. Su 71 casi di composizione presi in esame tra il 1379 e il 1383, solamente 7 non riportano la deposizione dei rei, mentre viene ascoltato almeno un testimone (sia esso l'attore di un processo accusatorio o la vittima o il denunciante in un processo inquisitorio). In questi pochi casi si segnala ugualmente la composizione dell'imputato col vicario, segno che il peso delle testimonianze era tale da indurre il giudice alla condanna e il reo alla contrattazione. Negli altri casi, senza distinzioni tra accuse e inquisizioni, i processi terminanti con una composizione presentano uno schema fisso: dopo la denuncia il reo si presenta, fornisce in taluni casi la fideiussione e viene interrogato dalle autorità. Sono troppo pochi e poveri di informazioni i dati a nostra disposizione per stabilire le percentuali di riduzione, possiamo affermare – in armonia con lo studio di Nicolas Carrier – che le pene venivano normalmente patteggiate a seconda della gravità del reato [108].

La *compositio* è un istituto giuridico piuttosto complesso che le autorità incoraggiano e con cui riescono a offrire ai rei uno strumento di accomodamento processuale piuttosto duttile. Credo si possa quindi essere d'accordo con Nicolas Carrier quando conclude il suo studio sui sistemi compositori sabaudi affermando come « la justice de composition savoyarde de la fin du Moyen Âge nous apparaît donc essentiellement destinée rétablir la « concorde », entre le prince et ses sujets, [...] dans une optique à la fois conciliatoire et répressive » [109].

[106] Come dimostrano le rubriche degli statuti di Amedeo VI e di Amedeo VIII relative ai compiti del castellano. Cfr. sopra nn. 96 e 97.

[107] Archivio Storico del comune di Pinerolo, cat. 18, Atti della curia, fald. 899, fasc. 2, *Libri Inquisitionum* 1355-1368, f. 23r.

[108] A tal proposito si veda CARRIER, *Un justice pour rétablir la « concorde »* cit., p. 247.

[109] Op. cit., p. 256.

3. *Il condono e la remissione della pena*

Se il numero delle composizioni è consistente e definisce nella sua dimensione pattizia uno degli aspetti principali dei modi di risoluzione delle dispute nella Torino tardo medievale, il numero dei condoni di pena attestati dalle fonti giudiziarie – in modo particolare dai conti della castellania – conforta ancora di più l'ipotesi di una pratica della giustizia che si imperniava su di un sistema conciliativo più che repressivo.

Tab. 16. Numero delle remissioni di colpa per rotolo di conti sul totale del numero dei banna

CONTI DELLA CASTELLANIA	1378-1380	1383-1384	1384-1386	1385-1390	1392-1394	1398-1401	TOTALE
Remissione	60/130	90/311	28/254	78/373	11/92	4/22	271/1082

La tabella 16 fornisce i dati quantitativi relativi al numero di remissioni di colpa – siano esse totali o parziali – emesse dalla curia del principe e registrate come tali nei rotoli dei conti di castellania. Come mostra la tabella, i condoni sono piuttosto numerosi, rappresentando il 25,4% delle soluzioni conflittuali testimoniate dai conti della castellania. Soprattutto gli anni a cavallo tra il 1380 e il 1390 si distinguono a Torino per l'elevato numero di remissioni. Non credo si debba considerare questo dato come spia del comportamento lassista del principe d'Acaia, quanto piuttosto come uno dei nodi strutturali della giustizia principesca. Di elemento strutturale è possibile parlarne per due ordini di ragioni. Il primo si riferisce alla diffusione dell'applicazione pratica dell'istituto di remissione; per cui tale pratica non rimaneva quindi circoscritta alla realtà torinese, ma è attestata anche nei principali centri dei domini sabaudi oltremontani, a cominciare proprio dalla capitale Chambéry [110]. Il secondo rinvia all'attenzione dimostrata dalle autorità prima comitali e poi ducali, a definirne giuridicamente il profilo negli statuti. Come testimonia anche l'inserimento della rubri-

[110] Le stime relative all'incidenza della remissione sul sistema giudiziario sabaudo, sono state già messe in luce dagli studi di Carrier, in op. cit., p. 250 sg.; CONSTANT, *La justice dans une châtellenie savoyarde au Moyen Âge* cit., pp. 394-397; BUFFLIER, *Justice et criminalité dans la Châtellenie de Chambéry* cit., pp. 93-95.

ca *De remissionibus* nelle collezioni statutarie del 1379, del 1403 e – dato ancor più significativo – nei Decreta del 1430 [111]. La conciliazione, attraverso la codificazione statutaria diventava quindi uno degli strumenti principali tramite cui il principe governava le comunità ad esso soggette, avocando a sé lo strumento più duttile di cui disponeva per rendere la propria giustizia uno strumento più flessibile [112].

Le remissioni di colpa che incontriamo nei rotoli dei conti della castellania di Torino venivano concesse dietro la presentazione di una lettera – detta appunto lettera di remissione – indirizzata al principe o al suo *consilium* [113]. Tali missive, nel territorio sabaudo come nel regno di Francia,

[111] Sulla codificazione della remissione si veda *Gli statuti di Amedeo VI dell'anno 1379* cit., p. 295, rubrica 33: « Item quod obtinentes graciam super criminibus teneantur eam presentare infra mensem a tempore gracie facte iudici qui fuisset de crimine cogniturus et eam verificare et docere de veritate precum et contentarum in supplicacione. Et hoc pendente, secundum qualitatem criminis vel detineatur vel idonee caveat. Tantum remittatur donec sit cognitum de veritate precum vel subrectione; et fieri appareat sine subrectione obtenta, libere remittatur, si vero subrecticia, puniatur. Et si gracia non esset facta, et si eam infra dictum tempus non presentaverint, nullius sit momenti ». Con le stesse parole la ritroviamo in *Gli statuti di Amedeo VIII di Savoia del 31 luglio 1403* cit., p. 38, rubrica 119. Significativamente mutata nelle forme più elaborate della prassi quattrocentesca, la ritroviamo invece nei *Decreta Sabaudia Ducalia* alla rubrica 141, la medesima rubrica che si occupa dell'appello. A tal proposito si veda CHEVAILLER, *Recherches sur la pénétration du droit romain en Savoie* cit., p. 388.

[112] Proprio sulla « flessibilità » dello strumento grazioso, si veda anche VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale* cit., pp. 197-199.

[113] La letteratura inerente le lettere di remissione è ridotta quasi unicamente al solo ambito storiografico francese. Tra i principali studi a riguardo il più completo risulta essere quello di GAUVARD, « *De grace especial* » cit. La studiosa ha dedicato successivamente altri contributi di ricerca al tema della remissione di colpa, intesa nel senso di una riparazione del crimine volta a ristabilire la concordia tra le parti nel quadro di un rituale sociale. A tal proposito si veda anche EAD., *L'honneur du roi. Peines et rituels judiciaires au Parlement de Paris à la fin du Moyen Âge*, in *Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge*, a cura di C. GAUVARD e R. JACOB, Paris 2000. Di notevole importanza ai nostri fini risulta essere soprattutto il contributo *La grazia del re di Francia alla fine del Medioevo*, (Relazione presentata al convegno *Perdono, grazia, giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, svoltosi presso l'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento dal 21 al 24 Ottobre 2008), i cui atti sono in corso di pubblicazione. Oltre agli studi di Claude Gauvard, segnaliamo anche J. HILAIRE, *Supplier le roi: le voies de recours extraordinaires aux XIII^e^ et XIV^e^ siècle*, in « Revue historique de droit française et étranger, 74 (1996), pp. 73-81. Lo stesso contributo si trova anche in *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XII^e^-XV^e^ siècle)*, a cura di H. MILLET, Roma 2003. Quasi un classico a riguardo, risulta essere il lavoro di Natalie Zemon Davis sulle lettere di remissione nel re-

rappresentavano delle vere e proprie suppliche di perdono e come tali, le riportano le fonti [114]. Inoltre le remissioni venivano concesse – sempre dietro la presentazione di una lettera anche dal consiglio del principe – anche se i casi a riguardo sono rari. La corte dei principi d'Acaia – e quindi il *consilium domini* – aveva sede a Pinerolo, ma non vi risiedeva stabilmente; seguendo gli spostamenti periodici del principe, la corte si spostava in maniera itinerante sul territorio pedemontano. Proprio durante i soggiorni torinesi avvenivano le concessioni della *remissio* da parte del consiglio del principe, che agiva sempre in sua vece. Normalmente i termini che indicano lo statuto di remissione sono proprio *remissio et quitatio*; e le formule per cui il *dominus remisit* o *quittavit dictam condepnacionem*, si ripetono con regolare costanza. A titolo di esempio citiamo un caso del 1384 che vede un certo Antonio Perrachino venire condannato a un'ammenda di 2 lire per minacce a mano armata nei confronti di un certo Domenico Marchiato. Egli ottiene la remissione della pena dal principe « ut per eius litteras [115] datas Pinerolii die XXIV novembris anno Domini MCCC° octuagesimo quarto quas reddit quamdam aliam gratiam et remissionem continentes » [116].

gno di Francia nella prima età moderna: N. Zemon Davis, *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, Torino 1992. In ambito italiano si vedano gli importanti contributi di G. M. Varanini, *« Al magnifico e possente segnoro ». Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in *Suppliche e « gravamina ». Politica, amministrazione, giustizia in Europa*, a cura di C. Nubola e A. Würgler, Bologna 2002, pp. 65-106 e di N. Covini, *La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico il Moro*, in *Suppliche e "gravamina". Politica, amministrazione, giustizia in Europa*, a cura di C. Nubola e A. Würgler, Bologna 2002, pp. 107-146; Ead., *« La balanza drita ». Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano 2007, pp.144-157; Ead., *«De gratia speciali ». Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza*, in *Tecniche di potere nel tardo Medioevo*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 183-206; M. Vallerani, *La supplica al signore e il potere della mise- ricordia. Bologna 1337-1347*, in « Quaderni Storici » 131/2 (2009), pp. 411-441.

[114] Le lettere di remissione rivolte al principe non si conservano. Come abbiamo tuttavia riferito a proposito dell'inquisizione relativa all'omicidio di Pietro Berdazano, si conserva tra gli atti del processo una copia della lettera con cui Amedeo d'Acaia concedeva la grazia all'imputato Giovanni Buazano.

[115] Questa formula standard è sempre presente laddove intervenga la *remissio* o la *quitatio* del principe e conferma l'altissimo ricorso alle richieste di grazia contenute nelle lettere di remissione da parte dei sudditi del principe sabaudo.

[116] Archivio di Stato di Torino, Camerale, Conti della castellania di Torino, art. 75, p. 1, m. 7, rotolo 47 (1384-1386).

L'istituto della remissione o del condono principesco è attestato – oltre che nelle rubriche dei *banna* – anche nei *Libri Malleficiorum* in cui si trovano le trascrizioni delle lettere di risposta alle domande inoltrate dai rei. Ma vi sono testimonianze ancora all'interno della sezione *De maleficiis* del *Liber Condepnationum* del 1372, in cui sono citati 6 casi di remissione di pena sul totale di 22 episodi registrati dal clavario [117].

Se il numero dei reati per cui si poteva venire condannati avesse superato un certo numero, allora i conti della castellania indicano se la remissione facesse riferimento al totale delle imputazioni o meno; nel nostro caso, le *remissiones* venivano sempre estese principalmente a tutti i crimini condannati. Dal punto di vista delle tipologie di reato, le remissioni si indirizzavano a quasi tutte le categorie, ma prevalentemente ai reati senza sangue. Anche le ingiurie rientrano fra i reati condonati attraverso il condono principesco e testimoniano del diffuso e intenso uso di tale istituto anche per reati meno gravi.

Le fonti attestano anche quando le lettere di supplica venivano rivolte al principe da parte di un protettore del reo, soprattutto quando si trattava di un personaggio influente nel panorama politico cittadino o piemontese [118]. Poteva succedere altresì di ottenere la grazia in occasioni speciali, come ad esempio durante le visite ufficiali del principe d'Acaia, del conte di Savoia o di un altro potente signore. Nel 1394, Pietro de Oddono, carpentiere, ottenne la grazia in virtù dell'intervento diretto della duchessa di Turenna di passaggio a Torino [119].

[117] A tal proposito si veda Archivio Storico della città di Torino, *Liber Condepnationum 1372*, ff. 87v-92v. Nel breve registro, il condono veniva sempre citato nel seguente modo: «*X* quitatus fuit per litteras domini », seguiva l'indicazione del luogo e della data.

[118] Come ad esempio nel 1383, Antonio figlio di Giacometto Chabod, ottenne il condono principesco per un reato campestre, grazie all'intercessione di Brunetto della Rovere. L'intervento di un membro di grande prestigio dell'oligarchia torinese, a forse permesso di ottenere *alias gratias* anche per altri reati – probabilmente anteriori – che però i conti non specificano. A tal proposito si veda Archivio di Stato di Torino, Camerale, Conti della castellania di Torino, art. 75, p. 1, m. 7, rotolo 46 (1383-1383). Un altro esempio può essere quello di Nicolino da Cinzano e suo figlio Guglielmo che nel 1398 ottennero la grazia del principe per aver preso parte a una rissa violenta e per aver ingiuriato un certo Giorgio da Gassino « ad suplicacionem Amedei de Collegio ». A tal proposito di veda Archivio di Stato di Torino, Camerale, Conti della castellania di Torino, art. 75, p. 1, m. 9, rotolo 54 (1398-1401).

[119] Archivio di Stato di Torino, Camerale, Conti della castellania di Torino, art. 75, p.

È importante sottolineare che la *remissio* poteva essere anche solo parziale. In questo caso i conti sono molto precisi nello specificare la percentuale della riduzione della pena « remissa sibi (il reo) de medietate » o « sibi tertia parte dicte condepnacionis ». Normalmente le indicazioni riferite alle remissioni o alla grazia si chiudevano con l'ammontare della nuova somma e con le indicazioni circa la data e il luogo di emissione della lettera, di solito Pinerolo, ma anche Moncalieri, Vigone o la stessa Torino, ossia i luoghi in cui la corte risiedeva per abitudine durante i viaggi del principe [120]. Queste mezze remissioni indicano un alleggerimento della pena, volto a smussare gli effetti socialmente più dirompenti della punizione, conferendo al principe una capacità di mediazione di notevole spessore giuridico.

Il dato più importante inerente le remissioni di pena in ambito cittadino è senza dubbio la loro elevata diffusione come mezzi di riduzione della pena. È altrettanto importante sottolineare il ricorso a tale sistema risolutivo – in linea generale eccezionale – per reati di minore gravità e comunque come uno strumento impiegato massicciamente e incoraggiato dall'attività giudiziaria dei principi sabaudi.

Nelle fonti giudiziarie (registri e conti di castellania), il termine *gratia* si incontra invece in casi di reati molto gravi: quelli che comportavano il ferimento con fuoriuscita di sangue, la bigamia, il furto e l'omicidio. Nei

1, m. 7, rotolo 52 (1392-1394). A proposito della grazia ricevuta in occasione del passaggio del re o di qualche grande personaggio, cfr. ZEMON DAVIS, *Storie d'archivio* cit., p. 17.

[120] La tendenza a muoversi della corte è piuttosto comune nel nostro periodo in quasi tutti i principati territoriali transalpini, come ad esempio il ducato di Borgogna. Ma anche e soprattutto, era itinerante la corte del conte di Savoia che pur avendo in Chambéry la propria « capitale » d'elezione si muoveva periodicamente su tutto il dominio comitale. Su questi temi si veda G. CASTELNUOVO, *« A la court et au service de nostre prince »: l'hôtel de Savoie et ses métiers à la fin du Moyen Age*, in *L'affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo e prima età moderna*, a cura di P. BIANCHI e L. C. GENTILE, Torino 2006, pp. 23-54; ID., *Principati regionali e organizzazione del territorio nelle Alpi occidentali: l'esempio sabaudo (inizio XIII - inizio XV secolo)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania. Secoli XIII-XIV*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1994, pp. 81-92; Sul ruolo di « capitale anomala » rappresentato di Chambéry, cfr. R. BRONDY, *Chambéry. Histoire d'une capitale*, Lyon-Paris 1988. Sulla corte borgognona in generale, si vedano W. PARAVICINI, *The court of dukes of Burgundy: a model for Europe?* in *Princes, patronage and nobility: The court at the beginning of the Modern Age*, Oxford 1991, pp. 62-102.

Libri Malleficiorum la concessione della grazia principesca si incontra quattro volte. In tutti questi casi, possediamo, in trascrizione, solo le lettere di risposta del principe e non (salvo in un caso) le missive di partenza con le quali veniva richiesto il condono della pena. Il contenuto delle lettere è scarno e succinto, ma qualche indicazione è possibile ricavarla sui motivi che spingevano il principe a concedere il perdono.

Abbiamo già citato la missiva del 1380 con la quale il principe d'Acaia risponde alla richiesta del vescovo di Alessandria affinché scarceri e rimetta la condanna emessa contro Chinus beccaio per bigamia. In questo caso, possiamo affermare che il principe Amedeo concede la grazia perché il supplicante chiede la mediazione di un personaggio importante e influente.

Lo stesso anno, il principe interviene in favore del contadino Bonifacio, condannato per furto di bestiame dal vicario di Torino [121]. Per questo episodio, siamo in possesso della lettera di remissione con la quale il reo chiede la scarcerazione e la grazia al principe. La missiva è trascritta in terza persona dal notaio della curia e identifica il motivo della richiesta di grazia con la povertà del richiedente, il quale – rimanendo detenuto – non riesce a lavorare il suo piccolo appezzamento di terreno, non potendo così provvedere al sostentamento della sua famiglia. Inoltre – ed è un dato di una certa rilevanza sotto il profilo procedurale – non riesce a reperire a Torino qualcuno « qui per eo cavere vellit » [122], dimostrando di non possedere legami sociali all'interno della città. La supplica alla misericordia del principe, in questo caso, sottolinea la condizione di debolezza del reo. Come ha sottolineato Massimo Vallerani, la povertà poteva essere anche « strategica » ai fini dell'ottenimento del perdono [123]. Affermare di essere poveri significava porsi in una condizione particolare sul piano processuale, dalla quale solo l'intervento grazioso del principe poteva permettere di uscirne. Bisognava porsi passivamente in una condizione di estrema umiltà di fronte al principe al fine di muoverlo a compassione. Nella lettera del contadino Bonifacio, i termini « misericordia » e « magnificenza » rappre-

121 Archivio Storico della città di Torino, *Liber Malleficiorum* 1379-1380, f. 183v.

122 L. cit.

123 A tal proposito si veda VALLERANI, *La supplica al signore e il potere della misericordia* cit., p. 433.

sentano gli attributi del principe e sono posti quasi in contrapposizione all'umiltà del richiedente, il quale si pone a sua volta in una condizione psicologica di estrema sudditanza.

Il terzo caso di grazia si indirizza nel 1383 a Giovanni Buazano per l'omicidio del cognato Pietro Berdazano, di cui abbiamo parlato a proposito della tortura. Si tratta dell'episodio di remissione più rilevante presente nelle fonti giudiziarie di Torino. Purtroppo non possediamo la lettera scritta dal reo nel periodo della sua latitanza, ma solamente la risposta del principe [124]. Il documento con cui viene condonato il delitto identifica il motivo della remissione con un servizio che l'imputato aveva reso al principe l'anno precedente e che consisteva in un viaggio a Milano per l'acquisto di un'armatura che il principe d'Acaia aveva fatto fabbricare per sé. La missione era importante perché, come dimostrano recenti studi sull'attività e le committenze degli armaioli [125], chi si recava dall'artigiano a ritirare l'armatura portava con sé il denaro del committente (nel nostro caso il denaro del principe) e svolgeva presso la bottega dell'armaiolo il compito di testare la resistenza dell'armatura. Un incarico così delicato aveva posto Pietro Buazano in un rapporto stretto proprio con il principe che proprio in virtù del legame instaurato concesse la grazia. I conti della castellania dello stesso anno registrano l'avvenuta cancellazione della condanna emessa in contumacia [126]. Il quarto episodio è del 1380 e riguarda la concessione della grazia al popolare Ludovico Gastaldi per il rapimento compiuto ai danni di Giovanni da Monza [127]. In questo caso possediamo unicamente la registrazione dell'avvenuto condono e le motivazioni con le quali il

[124] La lettera si trova in Archivio Storico della città di Torino, *Liber Malleficiorum* 1382-1383, f. 159v.

[125] A tal proposito si veda il recente studio di M. Merlo, *Armi, armature e armorari: la scrittura nel mondo dei bellatores*, Siena 2009, tesi di dottorato presso l'Università di Siena - Arezzo, pp. 166-170.

[126] Archivio di Stato di Torino, Camerale, Conti della castellania di Torino, art. 75, p. 1, m. 7, rot. 46 (1383-1384).

[127] Per quanto riguarda il rapimento di Giovanni da Monza da parte di un membro del *populus* torinese e di alcuni uomini influenti in città, mi permetto di rimandare alla mia tesi di dottorato: M. Magnani, *L'amministrazione della giustizia a Torino alla fine del Trecento. Reati, conflitti e risoluzione delle dispute in un comune principesco*, Torino 2009, tesi di laurea magistrale presso Dipartimento di Storia dell'Università di Torino, sezione di Medievistica e Paleografia, p. 138.

principe aveva accettato la richiesta rimangono oscure. Tuttavia, vista la posizione sociale dell'imputato, è probabile che la lettera poggiasse su di una solida strategia costruita dai *legum doctores* torinesi e che si incentrasse, anche in questo caso, sulla supplica basata sull'appello alla misericordia del principe.

Oltre ai casi di grazia testimoniati dai *Libri Malleficiorum*, troviamo tracce di richieste di grazia anche all'interno degli Ordinati comunali. I casi di supplica testimoniati da queste fonti, si riferiscono a due vicende particolari: l'una del 1380 e la seconda del 1389. L'interesse di questi due episodi – che portano ad esiti differenti – risiede nel fatto che la richiesta di grazia al principe è mossa dal consiglio di credenza. Nel primo caso i credendari inviarono una richiesta di grazia e scarcerazione direttamente a Chambéry per i due fratelli Niger e Giovanni Barutelli, colpevoli di omicidio e tenuti in carcere dal vicario. Secondo quanto sostenuto dal consiglio cittadino che aveva stretto un legame con i rei, la causa dell'arresto era ingiusta e soprattutto « contra formam capitulorum, franchisiarum et bonarum consuetudinum dicte civitatis »[128]. La supplica inviata al luogotenente del conte di Savoia ha successo e i due vengono prosciolti. Evidentemente le argomentazioni tecniche basate sulla presunta trasgressione del vicario alle norme dello statuto e alle consuetudini della città riescono a convincere le autorità principesche, che concedono la grazia.

Una sorte diversa tocca invece al popolare Giovanni Mascario. Anche in questo caso il consiglio delibera l'invio di due ambasciatori tra cui il *legum doctor* Rainerio Beccuti, per chiedere – questa volta al principe d'Acaia – la grazia per il Maschero accusato di omicidio[129]. Il principe in questa occasione non accetta la richiesta del consiglio – probabilmente non sufficientemente forte sotto il profilo delle prove addotte – e Giovanni Mascario è condannato a morte. I conti della castellania riportano l'avvenuta esecuzione e l'incameramento dei beni del reo[130].

[128] Archivio Storico della città di Torino, *Libri consiliorum 1380*-1383, pp. 22-23.

[129] La richiesta di grazia per Giovanni Mascario si trova menzionata in due rubriche degli Ordinati. Nella prima si delibera l'invio degli ambasciatori, nella seconda si chiede materialmente il rinvio dell'esecuzione e il perdono del principe. Si veda l'episodio in *Libri consiliorum del comune di Torino 1387-1389. Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali*, a cura di M. Baima, A. Onesti, Torino 2006, pp. 245 sg.; 294 sg.

[130] « Recepit de bonis Iohannis Mascharii cui capud fuit amptatum [...] pro quondam

Questi esempi dimostrano che la concessione della grazia dipendeva dall'effettiva capacità di convincimento insita nelle lettere inviate a corte. Nonostante l'ultimo caso preso in esame illustri un episodio di mancato perdono, la tendenza alla concessione della grazia anche per reati gravi quali l'omicidio, dimostra la capacità di mediazione offerta dalla giustizia del principe.

Anche le remissioni, quindi, non determinavano un impoverimento delle procedure giudiziarie; sia le *compositiones* che i condoni rappresentavano degli elementi che si collocavano al termine dell'*iter* processuale, le cui fasi non venivano interrotte dalla volontà delle parti [131].

Una delle conclusioni cui ci porta l'analisi dei sistemi di risoluzione delle dispute riguarda il valore attribuito al ripristino della concordia da parte di tutti i soggetti coinvolti nei processi. Tali elementi testimoniano l'elevato valore contrattuale della giustizia principesca sabauda di fine Trecento [132]; una giustizia a un tempo di mediazione e di controllo, capace di venire incontro alle aspettative e alle strategie di coloro che vi si rivolgevano, come di presentarsi – in determinati casi – anche inflessibile. Condanne, composizioni e remissioni appaiono come gli strumenti giudiziari necessari al raggiungimento dell'equilibrio con i gruppi sociali [133], nonché

homicidio per ipsos commissos ». Cfr. Archivio di Stato di Torino, Camerale, Conti della castellania di Torino, art. 75, p.1, m. 7., rot. 50 (1385-1390).

131 Come nota anche Nadia Covini, « l'atto che graziava condanne per reati gravi non era una mera ricezione della pace privata, ma qualcosa di più. Se la pace ripristinava la concordia tra offensori e offesi e costituiva la premessa per il perdono dell'autorità, solo la grazia del principe – addirittura al di là dei limiti che la teologia riconosceva al perdono divino – aveva l'effetto di cassare, annullare e cancellare processi, atti e verbali; di restituire il graziato ai pristini onori, di permetterne il rientro in patria » (Covini, *« De gratia speciali »* cit., p. 203 sg.).

132 La situazione torinese si inscrive nel quadro tracciato anche per altri Principati Territoriali. Come ha osservato Nadia Covini per il ducato di Milano di età sforzesca, il numero delle richieste di grazia « assunse proporzioni tali da trovare una collocazione definitiva nel sistema politico e istituzionale del dominio. Pur mantenendo i connotati di procedura straordinaria, questo tipo d intervento sollecitato dalle suppliche era così frequente e praticato da diventare una delle tante strade aperte alla risoluzione delle dispute e la più naturale estrinsecazione della funzione arbitrale ed equitativa riconosciuta al principe. In definitiva, una procedura compatibile con la tradizione pluralistica delle corti di giustizia del dominio e con la consuetudine, nel quadro della « flessibilità » che gli studiosi riconoscono al sistema di diritto comune ». (Covini, *La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca* cit., p. 140).

133 Sul rapporto tra supplicanti e principe sotto il profilo politico-sociale, si veda Vallerani, *La supplica al signore e il potere della misericordia* cit., soprattutto alle pp. 430-434.

gli elementi principali della struttura tutto sommato conciliativa che contraddistingueva il sistema giudiziario di Torino. E questa linea di tendenza definisce una pratica verso cui convergono spinte sociali e strutture istituzionali.

Le direttive d'indagine da cui eravamo partiti per descrivere i meccanismi di funzionamento del processo torinese si ponevano da un duplice punto di vista. Da una parte si è cercato di cogliere lo spazio d'azione rivestito dagli attori sociali all'interno del sistema probatorio del processo, che si concludeva nella maggioranza dei casi con una condanna e che poneva, a un primo sguardo, in un cono d'ombra il comportamento delle parti in causa. In seconda battuta abbiamo valutato i modi di fuoriuscita dalla sanzione, vale a dire tutti quei mezzi messi a disposizione dalle autorità per smussare gli esiti più duri della fase finale del confronto processuale; inserendo tali considerazioni all'interno della cornice procedurale offerta dai *Libri Malleficiorum*.

Per quanto riguarda il primo tema, gli elementi più significativi interessano il nesso tra il peso delle testimonianze all'interno del sistema probatorio e il contestuale atteggiamento degli imputati. Il numero impressionante di testimoni presenti in giudizio rendeva impossibile per chiunque fosse implicato in un processo, la costruzione di una difesa imperniata sulla negazione dei fatti e sul rilancio di una tesi differente, come riportato in altri studi sulla giustizia di età medievale. La massiccia presenza di ammissioni di colpa che si incontrano nei registri giudiziari torinesi circoscrive un atteggiamento che vede l'imputato con le spalle al muro di fronte alle testimonianze ad esso contrarie. Al reo non rimaneva quindi altra possibilità che affidarsi a una difesa imperniata sull'ammissione parziale della propria colpa. Ma proprio il carattere parziale dell'ammissione rappresentava un vantaggio per l'imputato, il quale riusciva a ridimensionare il proprio coinvolgimento nell'accaduto, riuscendo a contenere l'entità delle ammende che gli venivano inflitte.

A tal proposito, è di grande importanza il fatto che l'atteggiamento degli imputati non cambi a seconda della procedura adottata. L'ammissione parziale si ritrova nelle stesse forme e con le stesse modalità di impiego sia nelle accuse, sia nelle inquisizioni. Certo, l'inquisizione mantiene il suo carattere di inchiesta pubblica in cui l'autorità si fa sentire con maggiore incisività, ma i meccanismi di prova – e soprattutto il comportamento del-

le parti di fronte al giudice – sono riconducibili alla stessa matrice che si ritrova nelle accuse.

Il fatto è presumibilmente imputabile al contesto socio-politico della città, nel quale le tipologie conflittuali si adattavano a forme di procedure che tendevano a risolvere le dispute in tempi brevi e con strumenti collaudati. Nelle procedure giudiziarie torinesi si scorgono i caratteri di strumenti procedurali che offrono al reo – nonostante una certa rigidità di fondo – numerose vie d'uscita.

In altre parole, il principe amministrava la giustizia secondo dei criteri di mediazione che depotenziavano la carica conflittuale incanalandola in una serie di passaggi cha a partire dal processo stesso finivano per diventare vere e proprie strategie di fuoriuscita dalla disputa e che creavano consenso politico.

Dal punto di vista degli strumenti di contrattazione della pena – seguendo le tracce offerte delle fonti e le informazioni ricavate dalla storiografia sui temi della giustizia, soprattutto di ambito francese – abbiamo potuto constatare un'uniformità di fondo tra quello che accadeva a Torino e l'area sabauda cisalpina e soprattutto la *Savoie propre*. Secondo quanto portato alla luce per talune realtà sabaude (prima fra tutte la città di Chambéry, la castellania di Susa, le comunità montane di Chamonix e del Chiablese), la condanna risultava la sentenza emessa con maggiore frequenza dai tribunali. Ed effettivamente le condanne rappresentano, anche per il capoluogo piemontese, il 75% delle sentenze. Com'è stato dimostrato, tuttavia, queste condanne – quasi sempre pecuniarie – si stemperavano, nella pratica, attraverso due forme di contrattazione della pena. Si tratta della *compositio* e del condono principesco, concesso dietro presentazione di una lettera di remissione.

Le fonti normative e giudiziarie, poste a confronto, hanno permesso di ricostruire le fasi attraverso le quali si giungeva alla composizione e la sua portata nell'ambito del sistema giudiziario. La *compositio* consisteva in una riduzione della pena che il condannato otteneva attraverso il patteg- giamento con l'autorità vicariale o castellana. Dallo studio dei registri giu- diziari di Torino – accostati ad alcuni *Libri Inquisitionum* di Pinerolo – ab- biamo dimostrato che la composizione (testimoniata anche dalle rubriche di *banna concordata* presenti nei conti della castellania) non interrompeva mai le fasi salienti del processo (istruzione e audizione di testi e imputati).

Il patteggiamento prendeva formalmente avvio subito dopo l'emissione della sentenza; la *compositio* e la remissione di colpa non rappresentano il segno di un'incapacità di fondo degli organi di giustizia a portare avanti le inchieste. La nostra analisi ha potuto, perciò, correggere un'inveterata tradizione storiografica che vedeva nella composizione un istituto che interrompeva il processo in atto o ne evitava addirittura l'istruzione. I sistemi di patteggiamento rappresentano uno degli elementi strutturali dell'amministrazione giudiziaria sabauda, configurando la giustizia del principe come uno spazio di confronto aperto. La contrattazione della pena si inseriva nel contesto generale della pluralità dei modi di risoluzione dei conflitti. Una pluralità che risultava funzionale agli attori sociali, ma soprattutto agli intenti dei principi sabaudi; i quali – attraverso queste modalità di mediazione giudiziaria – intendevano porre le basi per il consenso politico con le popolazioni soggette. Le pratiche giudiziarie pattizie (soprattutto quelle relative alle suppliche per ottenere la remissione) devono essere lette come un indicatore politico, in quanto contribuivano a creare un linguaggio capace di fare interagire le parti sociali con il principe, permettendo così di creare i presupposti per un rapporto quasi individuale con il potere. Come abbiamo potuto osservare, questo sistema appare evidente sia nella prassi giudiziaria ordinaria, sia in casi di conflitto palesemente politico.

Lo studio delle fonti giudiziarie ha permesso di evidenziare la presenza di un linguaggio giudiziario comune a tutti gli attori sociali e incentrato sull'uso strumentale del reato di ingiuria e sulla ridefinizione dei termini di colpevolezza che i rei operavano di fronte a giudice. Secondo quanto emerso dal nostro lavoro, era il processo stesso che suggeriva – nei suoi elementi strutturali – un linguaggio che rimanda alla logica di contenimento e regolamentazione del conflitto tra le parti che si ricollega al discorso sulle pratiche pattizie proprie della giustizia del principe.

MATTEO MAGNANI